

Codice DB1110

D.D. 27 aprile 2011, n. 353

D.G.R. n. 89-1934 del 21 aprile 2011: domande di aiuto/pagamento 2011 ai sensi della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007-2013. Ripartizione finanziaria tra le azioni e disposizioni applicative

Vista la D.G.R. n. 89-1934 del 21 aprile 2011 avente per oggetto "PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 214 "Pagamenti agroambientali" - Apertura delle domande di aiuto (e di pagamento) ai sensi delle azioni 214.6/2, 214.7, 214.8/1, 214.9 per la campagna 2011".

Visti i Manuali procedurali di Arpea (Agenzia regionale per le Erogazioni in agricoltura) e la D.D. n. 464 del 4.6.2009 che ha definito le competenze in materia di sviluppo rurale dell'Assessorato regionale agricoltura e dell'Arpea e che attribuiscono all'Autorità di gestione del PSR le competenze riguardo le domande di aiuto.

Visto che le domande di aiuto per ragioni di semplificazione costituiscono nel 1° anno anche domande di pagamento e che la presentazione di queste ultime è stata disciplinata per il 2011 dalla Determinazione n. 51-2011 dell'Area autorizzazione pagamenti-tecnico di Arpea in data 29.03.2011 avente per oggetto "Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Modalità di presentazione delle domande di pagamento (prosecuzione impegni) per superfici e animali Campagna 2011. Reg. (CE) 1698/2005 e s.m.i. Misura 214 – Misura 215 – Misura F Reg. CE 1257/99 - Misura F Reg. CEE 2078/92 s.m.i." dalla quale vengono desunti gli elementi contenuti nell'allegato I.

Viste le prescrizioni delle azioni agroambientali ed in particolare la durata pluriennale degli impegni.

Considerato che nel 2011 occorre effettuare le opportune valutazioni in vista della conclusione del periodo di programmazione 2007-2013 dello sviluppo rurale e che i nuovi impegni ai sensi dell'art. 46 del reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. devono contenere una clausola di revisione per garantirne l'adeguamento, in caso di modifiche, ai requisiti minimi di impiego dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari ed ai requisiti obbligatori supplementari.

Considerato altresì che secondo le proposte di modifica al citato regolamento presentate dalla Commissione UE gli impegni pluriennali devono contenere una clausola di revisione al quadro giuridico della futura politica agricola comune che prende avvio nel 2014.

Richiamato altresì che l'erogazione delle annualità di pagamento relative alle domande accoglibili può essere assicurata soltanto fino al 2013, a causa dell'impossibilità di garantire il reperimento dei fondi necessari per finanziare la prosecuzione degli impegni nel successivo periodo di programmazione.

Considerata la misura 214 "Pagamenti agroambientali" contenuta nel PSR 2007-2013 del Piemonte e le azioni in cui è articolata.

Tenuto conto che mediante la citata DGR n. 89-1934 del 21 aprile 2011 la Giunta regionale ha assegnato alla Direzione agricoltura l'incarico di ripartire l'importo totale di 1 milione di euro tra le azioni 214.6/2, 214.7/1, 214.7/2, 214.7/3, 214.9 di cui è stata stabilita l'apertura.

Considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2007-2013 è effettuata operativamente dall'organismo pagatore ARPEA e che i contributi sono finanziati con i fondi provenienti da due fonti distinte, secondo il seguente schema:

- la quota Comunitaria a carico del FEASR (pari al 44% o in taluni casi per l'azione 214.7 pari al 64,91% del totale) che viene versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore;
- la quota Nazionale (pari al 56% o in taluni casi per le azioni 214.4 e 214.7 pari al 35,09% del totale) che lo Stato versa direttamente all'organismo pagatore.

Tenuto conto che la Giunta regionale ha, inoltre, assegnato alla Direzione agricoltura l'incarico di stabilire le disposizioni applicative relative alle azioni attivate che possono essere distinte per ragioni di semplificazione e chiarezza in .

- disposizioni applicative generali valide per tutte le azioni;
- disposizioni specifiche per le singole azioni.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008

determina

in qualità di autorità competente per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 ai sensi dell'art. 74, par. 2 del reg. (CE) n. 1698/2005 e del cap. 11.1 del PSR, e in attuazione della D.G.R. 89-1934 del 21 aprile 2011 concernente la presentazione di domande di aiuto/pagamento per l'adesione ad azioni della misura 214 (Pagamenti agroambientali):

1. di assegnare, nell'ambito della dotazione complessiva di 1 milione di €, i seguenti importi alle azioni elencate, cui partecipa il Fondo Feasr per la quota di 44% o di 64,91% (contrassegnato da *) e i fondi nazionali per la quota rispettivamente rimanente:

Azioni o sottoazioni	Importo FEASR(€)	Importo nazionale (€)	Importo totale (€)
214.6/2 (Sistemi pascolivi estensivi gestiti con Piano pastorale aziendale)	66.000	84.000	150.000
214.7 (Elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica) costituita dalle 3 sottoazioni:	123.329*	66.671*	190.000*
	154.000	196.000	350.000
214.7/1 (Conservazione di elementi dell'agroecosistema a valenza ambientale e paesaggistica)	45.437*	24.563*	70.000*
	66.000	84.000	150.000
214.7/2 (Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica)	45.437*	24.563*	70.000*
	44.000	56.000	100.000
214.7/3 (Fasce tampone inerbite)	32.455*	17.545*	50.000*
	44.000	56.000	100.000
214.8/1 (Conservazione di razze locali minacciate di abbandono)	13.200	16.800	30.000
214.9 (Interventi a favore della biodiversità nelle risaie), limitatamente alla tipologia 2 (Mantenimento della sommersione del terreno su parte della risaia durante le asciutte) eventualmente abbinata alla tipologia 1 (Sospensione anticipata delle asciutte) nella stessa camera di risaia	123.200	156.800	280.000
TOTALE	479.729	520.271	1.000.000

Nel caso in cui gli importi per una o più azioni risultassero insufficienti verranno costituite le graduatorie applicando i criteri ed i relativi punteggi (nel rispetto dei criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del PSR) indicati nelle disposizioni specifiche delle azioni di cui all'Allegato II.

Il medesimo importo per azione costituisce altresì il budget rispetto al quale gli Enti delegati potranno effettuare le liquidazioni delle domande ammesse.

Qualora, invece, l'importo sopra indicato risultasse superiore all'importo necessario al finanziamento di tutte le domande pervenute, le economie verranno considerate a disposizione della

Misura 214, per l'emanazione di altri bandi della stessa campagna o di successive campagne e comunque nell'ambito delle possibilità di finanziamento del PSR 2007-2013.

2. di prevedere, nel caso in cui le risorse fossero insufficienti a finanziare tutte le domande pervenute, di applicare quanto disposto dal punto III del dispositivo della DGR n. 89-1934 del 21.04.2011, che contempla, tra l'altro, la possibilità di applicare i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del PSR, riportati nelle disposizioni specifiche delle azioni di cui all'Allegato II.

3. di approvare i 2 allegati che fanno parte integrante della presente determinazione e che riguardano rispettivamente:

Allegato I: Istruzioni per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento della campagna 2011 e successive procedure;

Allegato II : Disposizioni applicative, composte da una parte generale e da disposizioni specifiche per le singole azioni.

4. di ribadire che a causa dell'evoluzione del quadro giuridico della politica agricola comunitaria, prevista a partire dal 2014:

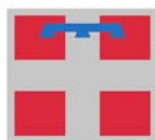
- non è possibile garantire il finanziamento degli anni di impegno che oltrepassano il 2013;
- occorre informare i beneficiari del presente bando della necessità di sottostare alle clausole degli adeguamenti che si renderanno necessari a partire dal 2014.

Contro la presente determinazione è ammesso il ricorso al Tar entro 60 giorni, ovvero innanzi al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore
Gaudenzio De Paoli

Allegato



**REGIONE
PIEMONTE**

**Programma di sviluppo rurale
2007-2013**

Misura 214 (Pagamenti agroambientali)

**Istruzioni per la presentazione delle domande di nuova adesione
e per successive fasi procedurali**

Campagna 2011

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

NORMATIVA SPECIFICA DELLA MISURA 214 DEL PSR 2007-2013

**NORMATIVA CIRCA LA CONDIZIONALITÀ E LE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DELLA MISURA
214**

1 DEFINIZIONI

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

3 BENEFICIARI-

4 CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

5 DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE

**6 MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
AIUTO/PAGAMENTO**

6.1 Gestione informatica delle domande di aiuto/pagamento

6.2 Modalità di compilazione delle domande online

6.3 Trasmissione agli Enti delegati competenti per territorio

7 FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

8 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO

9 DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 14 REG. CE 1122/2009

10 DOMANDE DI REVOCA PARZIALE O TOTALE AI SENSI DELL'ART. 25 REG. CE 1122/2009

11 PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE

12 ISTRUTTORIA E CONTROLLI

12.1 Controlli amministrativi

12.2 Estrazione del campione di domande

12.3 Controlli circa le superfici e la condizionalità

12.4 . Esclusioni dal pagamento per situazioni irregolari previste dal par. 16 del capitolo 11.4 del PSR 2007-2013

13 CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI A SEGUITO DEI CONTROLLI

13.1 Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'art. 16 del Reg. UE 65/2011 – Misure connesse alla Superficie

13.2 Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'art. 17 del reg. UE 65/2011 – Misure connesse agli animali.

13.3 Dichiarazione difformi in misure connesse ad animali diversi da bovini, ovini e caprini

13.4 Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto di altri criteri di ammissibilità, impegni e obblighi connessi art. 18 del reg. UE 65/2011.

14 CUMULO DELLE RIDUZIONI PER LE MISURE CONNESSE ALLE SUPERFICI E AGLI ANIMALI

15 RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI

16 ELENCO ENTI DELEGATI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Reg.(CE) 1698/2005 e s.m.i. - concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR; (GU L 277 del 21.10.2005);
- Reg.(CE) 1290/2005 e s.m.i. relativo al finanziamento della politica agricola comune; (GU L 209 dell' 11.8.2005);
- Reg.(CE) n.1848/2006 - relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore; (GU L 355 del 15.12.2006);
- Reg.(CE) 883/2006 e s.m.i recante modalità d'applicazione del regolamento Reg.(CE) 1290/2005; (GU L 171 del 23.6.2006);
- Reg.(CE) 885/2006 e s.m.i. recante modalità di applicazione del Reg.(CE) 1290/2005; (GU L 171 del 23.6.2006);
- Reg.(CE) 1974/2006 e s.m.i. concernente modalità di applicazione del Reg.(CE) 1698/2005; (GU L 368 del 23.12.2006);
- Reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i. che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti CE n. 1290/2005, CE n. 247/2006 e abroga il Reg. CE 1782/2003; (GU L 30 del 31.1.2009);
- Reg. (CE) 1122 e s.m.i del 30 novembre 2009 - recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo; (GU L 316 del 2.12.2009);
- Reg. UE n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale; (GU L 25 del 28.1.2011);
- Linea direttrice n. 2 – Riconoscimento degli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n 1290/2005 del Consiglio e dell'allegato I del regolamento (CE) n 885/2006 della Commissione;

- Legge n. 241/90 e s.m.i.: "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"; (GU N. 92 del 18/08/1990);
- Legge n. 69 del 18 giugno 2009 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile; (GU N. 140 del 19/06/2009 supplemento ordinario n. 95);
- Circolare 12 Ottobre 2007: modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario; (GU n. 240 del 15/10/2007);
- Legge 23 dicembre 1986 n. 898 e successive modifiche (L. 29/9/2000 n. 300) – Concernente sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo; (GU n. 299 del 27/12/1986);
- D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali; (GU n. 174 del 29/07/2003, supplemento ordinario n. 123);
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; (GU n. 42 del 20/02/2001);
- D.P.R. 1 dicembre 1999 n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173"; (GU n. 305 del 30/12/1999);
- Intesa sul documento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali" raggiunta in sede di Conferenza Stato Regioni Repertorio di cui al repertorio atti n. 27/CSR del 14 febbraio 2008;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.13286 del 18.10.2007. Modifica ed integrazione del decreto ministeriale del 21 dicembre 2006, n.12541; (GU n. 253 del 30/10/2007);
- Decreto MiPAF del 25/01/2008 n.1003 che all'articolo unico riconosce l'Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) quale Organismo Pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE n. 885/2006 a decorrere dal 01/02/2008;
- Decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009 – Disposizioni del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per

inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale; (GU n. 303 del 30/12/2000);

- D.lgs. n. 99/2004 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n.38; (GU n. 94 del 22/04/2004);
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 48-5643 del 02/04/2007, riadottato con deliberazione della Giunta regionale n. 44-7485 del 19 novembre 2007 e approvato dal Comitato per lo sviluppo rurale ex art. 90 del regolamento (CE) n. 1698/2005 nella riunione del 20 novembre 2007 e con decisione della Commissione europea n. 5944 del 28/11/2007 e s.m.i.; integrato con modifiche Health Check al 10 dicembre 2009 e approvato con decisione della Commissione europea C(2010)1161 del 7 marzo 2010, consultabile sul sito regionale all'indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/documentazione/versioni.htm
- DGR n. 26-11745 del 13 luglio 2009: Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR): Programma di Sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione Piemonte - Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 2 - 9977 del 5 novembre 2008 (B.U.R.P. n. 30 – 30 luglio 2009);
- Legge Regionale 21.06.2002, n.16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari, e le successive modifiche ed integrazioni di cui alla Legge Regionale 13.11.06 n. 35 che, all'art 12, prevede la trasformazione dell'organismo pagatore regionale - Finpiemonte s.p.a. in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura; (BURP n. 26 del 21/06/2002);
- L.R. n.17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca"; (BURP n. 28 del 14/07/1999);
- D.G.R. 28 novembre 2005 n.107-1659 ("Guida all'accertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura ed alla applicazione delle normative riguardanti la conservazione dell'integrità fondiaria - Istruzioni per l'applicazione delle normative connesse ai D.lgs. nn.99/04 e 101/05"); (BURP n. 49 del 7/12/2005 supplemento ordinario n. 2);

- D.G.R. 17 dicembre 2007, n.76-7830 di approvazione del regolamento di funzionamento dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura che, agli artt. 9 e 10, stabilisce le regole per l'affidamento di servizi a soggetti esterni delegati e per la definizione dei rapporti con le Province e le Comunità Montane nel rispetto del Reg. (CE) 885/06, della Legge regionale n. 16 del 21/06/02 e del Regolamento di attività emanato con DPGR del 18/10/02 n. 10/R ; (BURP n. 03 del 17/01/2008);
- D.G.R. 14 gennaio 2008, n.38-8030 con la quale si individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio operativo delle attività dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di organismo pagatore regionale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 e del relativo regolamento di applicazione n. 885/2006; (BURP n. 04 del 24/01/2008);
- Circolare Agea ACIU n. 1190 del 4 settembre 2009, concernente l'applicazione temporale della modifica dell'articolo 16 del Regolamento CE 1975/2006;
- Circolare Agea n. 17 del 6 aprile 2011 – Sviluppo rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche– Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2011;
- Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'Arpea all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione/manuali-recuperi/index.php>;
- Manuale procedure, controlli e sanzioni dell'Arpea all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione/manuali-psr/index.php>;
- Manuale procedurale – Misure connesse alle superfici e agli animali di cui al Titolo I del Reg. CE 1975/2006 (abrogato dal Reg. UE 65/2011) all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione/manuale-misure-211-214/index.php>;
- Determinazione Arpea n. 51-2011 del 29.03.2011 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Modalità di presentazione delle domande di pagamento (prosecuzione impegni) per superfici e animali Campagna 2011. Reg. (CE) 1698/2005 e s.m.i .Misura 214 – Misura 215 – Misura F Reg. CE 1257/99 - Misura F Reg. CEE 2078/92 s.m.i. Istruzioni per la presentazione, delle domande di pagamento.

NORMATIVA SPECIFICA DELLA MISURA 214 DEL PSR 2007-2013

- D.D. n. 526 del 22/06/2009: Misura 214 (pagamenti agroambientali) - Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani pastorali aziendali ai sensi dell'azione 214.6/2 (sistemi pascolivi estensivi gestiti con piano pastorale aziendale); pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 38 – 24 settembre 2009;
- D.G.R. n. 14-784 dell'11/10/2010: PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: D.G.R. n. 2-9977 del 5.11.2008. Misura 214 Pagamenti agroambientali. Ambito di applicazione delle azioni 214.6/1 e 214.6/2; pubblicazione B.U.R.P. NUMERO 41 – 14 ottobre 2010;
- Bandi per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) per la campagna 2011 (DD.G.R. n. 89-1934 e n. 90-1935 del 21/04/2011).

NORMATIVA CIRCA LA CONDIZIONALITÀ E LE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DELLA MISURA 214

- D.G.R. n. 80-9406 del 1.08.2008: Reg. (CE) n. 1698/2005 e Regolamento (CE) 1975/2006 - Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte – Criteri generali per attuare il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2008; (Suppl. 2 del 28.08.2008 al B.U.R.P. NUMERO 35);
- D.G.R. n. 47-9874 del 20.10.2008: Modifiche alla D.G.R. n. 80-9406 del 1° agosto 2008 “Reg. CE n. 1698/2005 e reg. CE 1975/2006 – P.S.R. della Regione Piemonte – Criteri generali per attuare il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1205 del 20 marzo 2008” e sostituzione dell'allegato che ne fa parte integrante; (B.U.R.P. NUMERO 47 – 20 novembre 2008);
- D.D. n. 1162 del 24/12/2008: Regolamento (CE) n. 1698/2005 e PSR 2007 – 2013 della Regione Piemonte - Recepimento DM del 23.03.2008 n. 1205 con DGR n. 80-9406 dell'1.08.2008 - Definizione degli impegni, delle violazioni e delle relative riduzioni ed esclusioni circa le azioni 214.1, 214.2 e 214.8/1; (Suppl. 3 del 22.01.2009 al B.U.R.P. NUMERO 03);
- D.D. n. 1380 del 29/12/2009: Regolamento (CE) n. 1698/2005 e PSR 2007 - 2013 della Regione Piemonte - Definizione del sistema delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni circa le azioni 214.3 (sotto azioni 214.3.1 e 214.3.2),

214.4, 214.8/1, 214.9 - Recepimento DM n. 30125 del 22.12.2009; (B.U.R.P. NUMERO 11 – 18 marzo 2010);

- D.G.R. n. 45-13439 del 1/3/2010: Attuazione degli adempimenti previsti in materia di condizionalita' per l'anno 2010 dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 dicembre 2009 n. 30125, che abroga il decreto 21 dicembre 2006 n. 12540 e s.m.i. – Revoca della DGR n. 106-10548 del 29.12.2008; (B.U.R.P. NUMERO 11 - 18 marzo 2010);
- D.D. n. 1228 del 4/11/2010 – modificazioni ed integrazioni al sistema di riduzioni ed esclusioni dai pagamenti di cui alla D.D. n. 1380 del 29/12/2009 per mancato rispetto degli impegni tecnici: azioni 214.6.1 e 214.6.2 (B.U.R.P. n. 4 del 27/01/2011);
- D.D. n. 1675 del 30/12/2010: PSR 2007-2013. Riduzioni ed esclusioni di pagamento riguardanti l'impegno di verifica delle irroratrici previsto dalle azioni 214.1 e 214.2 e gli impegni delle sottoazioni 214.7/2 e 214.7/3 – Modifica delle riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di violazione dell'obbligo di verifica delle irroratrici per le azioni F1 e F2 del PSR 2000-2006; (B.U.R.P. NUMERO 10 - 10 marzo 2011);

CIRCOLARI E NOTE

- Prot. n. 1518 del 23.01.2009: Oggetto Misura 214: restituzione di importi percepiti a seguito della riduzione della superficie assoggettata agli impegni;
- Circolare regionale n. 9914/DB1100 del 16 aprile 2009 – precisazioni sulle nuove norme di avvicendamento colturale per le aziende aderenti all'Azione 214.1 del PSR 2007-2013;
- Circolare Regionale n. 12506/DA1100 del 14 maggio 2008, dal titolo: azioni 214.1 e 214.2; manutenzione nidi artificiali in frutteti e vigneti;
- Nota della Regione Piemonte n. 0013622 del 27 maggio 2009, con la quale sono state stabilite disposizioni per l'applicazione di Azioni della Misura 214;
- Nota della Regione Piemonte n. 0019086 del 24 luglio 2009, con la quale sono state dettate disposizioni a riguardo del mancato raggiungimento degli importi minimi per l'applicazione di penalizzazioni;
- Prot. n. 6424 del 4.3.2010: Oggetto PSR 2007-2013 Azione 214.2 Applicazioni ed esclusioni a seguito infrazioni tecniche;

- Prot. n. 13446 del 10.05.2010 Oggetto: Precisazioni e risposte a quesiti sui bandi relativi alla misura 214;
- Prot n. 14346 del 17.05.2010: Oggetto:Ulteriori precisazioni in risposta a quesiti sui bandi relativi a misura 214;
- Prot. n. 16734 del 10.06.2010 Oggetto PSR 2007-2013 precisazioni sull'applicazione della misura 214;
- Nota della Regione Piemonte n. prot. 16805/DB1106 del 10 giugno 2010, con la quale sono stati dati chiarimenti sulle norme di avvicendamento per le aziende aderenti all'Azione 214.1 del PSR 2007-2013;
- Nota della Regione Piemonte n. prot. 22424 del 12 agosto 2010, con la quale sono state date disposizioni sull'applicazione della Misura 214;
- Nota della Regione Piemonte n. prot. 28838 del 26 ottobre 2010 – Misura 214 (pagamenti agro ambientali) scadenze per le verifiche funzionali delle macchine irroratrici;
- Prot. n. 30054 del 10.11.2010 Oggetto: PSR 2007-2013 Precisazioni e disposizioni applicative riguardanti l'azione 214.3;
- Nota della Regione Piemonte n. prot. 33177 del 10 dicembre 2010 – scadenze per le verifiche funzionali delle macchine irroratrici;
- Prot. n. 1621 del 19.01.2011 Oggetto: PSR 2007-2013 Azione 214.3 e foraggiere permanenti;

1 DEFINIZIONI

Il Reg. (CE) n. 1698/05 e successive modifiche fissa all'art. 2 le seguenti definizioni:

- **«programmazione»:** l'iter organizzativo, decisionale e finanziario in più fasi, diretto all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi prioritari del FEASR;
- **«regione»:** unità territoriale corrispondente al livello I o II della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livelli NUTS 1 e 2) ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica NUTS;

- **«asse»:** un insieme coerente di misure direttamente preordinate alla realizzazione di obiettivi specifici che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 4 del Reg. CE 1698/2005;
- **«misura»:** una serie di operazioni volte ad attuare uno degli assi cui all'articolo 4, paragrafo 2 Reg. CE 1698/2005;
- **«operazione»:** un progetto, contratto o accordo, o altra azione selezionato/a secondo criteri stabiliti per il programma di sviluppo rurale di cui fa parte, e attuato da uno o più beneficiari in modo da contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4 Reg. CE 1698/2005;
- **«quadro comune per il monitoraggio e la valutazione»:** un approccio generale elaborato dalla Commissione e dagli Stati membri, che definisce un numero limitato di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei programmi;
- **«strategia di sviluppo locale»:** insieme delle operazioni rispondenti ad obiettivi e bisogni locali, eseguite in partenariato al livello pertinente;
- **«beneficiario»:** un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno;
- **«spesa pubblica»:** qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello Stato, di enti pubblici territoriali o delle Comunità europee, e qualsiasi spesa analoga. È assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Il Reg. UE 65/2011 fissa all'art. 2 le seguenti definizioni:

- a) **«domanda di aiuto»**, una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- b) **«domanda di pagamento»**, la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;
- c) **«altra dichiarazione»**, qualsiasi dichiarazione o documento, diverso da quelli di cui alle lettere a) e b), che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale.

Altre definizioni:

- **«Seminativi»** Terreni utilizzati per coltivazioni agricole e terreni ritirati dalla produzione [set-aside], o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del reg. (CE) n. 73/2009, a prescindere dal fatto che fossero adibiti a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;
- **«pascolo permanente»:** il pascolo permanente di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale;
- **«sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»:** il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000;
- **«banca dati informatizzata dei bovini»:** la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- **«passaporto per gli animali»:** il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c), e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- **«registro»:** il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004 o dell'articolo 3, lettera d), e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- **«elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»:** gli elementi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- **«codice di identificazione»:** il codice di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- **«irregolarità»:** qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione dell'aiuto in questione;
- **superficie determinata»:** la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico, la superficie dichiarata può considerarsi determinata a condizione che sia effettivamente abbinata a un numero corrispondente di diritti all'aiuto;
- **«animale accertato»:** l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti;
- **«sistema di informazione geografica»** (qui di seguito «SIG»): le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 73/2009;

- **«materiale geografico»:** mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri;
- **«organismo pagatore»:** i servizi e gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005;
- **«condizionalità»:** i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009;
- **«campi di condizionalità»:** i vari settori cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento;
- **«atto»:** ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009;
- **«norme»:** le norme definite dagli Stati membri in conformità all'articolo 6 e all'allegato III del regolamento (CE) n. 73/2009 nonché gli obblighi relativi ai pascoli permanenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
- **«criterio»:** nel contesto della condizionalità, ciascuno dei criteri di gestione obbligatori sanciti dagli articoli citati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto;
- **«infrazione»:** qualsiasi inottemperanza ai criteri e alle norme;
- **«CUAA»** Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA;
- **«CAA»** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
- **«S.I.G.C.»** (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): Il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio istituisce un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto;
- **«S.I.A.N.»** Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

- **«G.I.S.»** Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000;
- **«UTE»** l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le istruzioni di cui al presente documento si applicano alle domande di aiuto (che costituiscono anche domande di pagamento per il 1° anno) - relative alla Misura 214 pagamenti agroambientali (ad esclusione dell'art. 39 - par. V - reg.(CE) n° 1698/05 relativo alla conservazione delle risorse genetiche). Trattasi delle domande presentate ai sensi delle azioni connesse alla superficie e connesse agli animali di cui al Reg. CE 1698/2005 e s.m.i. e all'art. 6, par. 1 (lettera a) e 2 del reg. UE 65/2011, come di seguito elencate:

Azioni:

- 214.1 "Applicazione di tecniche di produzione integrata"
- 214.2 "Applicazione di tecniche di produzione biologica"
- 214.3 "Incremento del carbonio organico del suolo" (Tipologie 1 e 2)
- 214.4 "Conversione dei seminativi in colture foraggere permanenti"
- 214.6/1 "Sistemi pascolivi estensivi"
- 214.6/2 "Sistemi pascolivi estensivi gestiti con piano pastorale aziendale"
- 214.7/1 "Conservazione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema: formazioni arbustive e arboree, aree umide"
- 214.7/2 "Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica", anche derivante da trasformazione di impegno;
- 214.7/3 "Fasce tampone inerbite", anche derivante da trasformazione di impegno
- 214.8/1 "Conservazione di razze locali minacciate di abbandono"
- 214.9 "Interventi a favore della biodiversità nelle risaie"

3 BENEFICIARI

Imprenditori agricoli che intraprendono nel 2011 gli impegni aderendo al bando approvato con DGR n. 89-1934 del 21.04.2011.

Giovani agricoltori che si sono insediati in aziende agricole ai sensi della Misura 112 del PSR e che aderiscono al bando approvato con DGR n. 90-1935 del 21.04.2011.

4 CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Costituisce presupposto imprescindibile alla presentazione delle domande, l'iscrizione all'Anagrafe agricola unica e la costituzione del fascicolo aziendale presso centro di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'OP ARPEA. I CAA che sono stati incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali in Piemonte svolgono tale servizio a titolo gratuito.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/recapiti-2.html>.

5 DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE

I dati e le dichiarazioni sono resi a titolo di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47; essi devono essere veritieri, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

Le domande devono essere in coerenza con i dati del fascicolo aziendale e nel dettaglio devono riportare la superficie agricola e gli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno (art. 8 Reg. UE 65/2011). Le domande infatti devono contenere tutti gli elementi ritenuti necessari per la verificabilità della misura ed essere inserite in un sistema di controllo che garantisca in modo sufficiente l'accertamento del rispetto dei criteri di ammissibilità, ed in seguito, degli impegni (art. 48 del reg. CE n. 1974/06 e s.m.i.).

La domanda comprende, tra l'altro, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere, circa la consapevolezza dei requisiti e delle prescrizioni previsti dall'azione e l'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presentazione della domanda costituisce per la Regione, l'ARPEA e l'Ente delegato

competente, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

6 MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO

6.1 Gestione informatica delle domande di aiuto/pagamento

Le domande di cui alle presenti istruzioni, devono essere presentate in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

6.2 Modalità di compilazione delle domande online

Le domande dovranno essere compilate e presentate utilizzando la seguente modalità:

Le aziende che, tra l'altro, abbiano una posizione attiva nell'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di pagamento:

a) tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tale operazione non è gratuita.

Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione.

oppure

b) in proprio, utilizzando i servizi di compilazione online disponibili sul portale Sistemapiemonte, previa registrazione della persona fisica o del rappresentante legale dell'azienda o dell'ente.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato potrà accedere al servizio di compilazione cliccando sul link specifico dal nome "Programma di sviluppo rurale 2007-2013" nella pagina della sezione Agricoltura del sito regionale che ospita l'elenco dei servizi di gestione amministrativa del portale Sistemapiemonte:

http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi_contributi/

La registrazione può essere effettuata dalla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/sist_info/sistp_gestamm.htm, cliccando sul link "Registrazione aziende e privati" ed attribuisce al richiedente le credenziali di accesso (nome utente e password) indispensabili per accedere al servizio di compilazione.

Nel caso di cui alla lettera a) le domande sottoscritte in cartaceo dovranno essere detenute presso il CAA competente e riportare in allegato la fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Il CAA garantisce la correttezza dei dati contenuti in domanda ed ha l'obbligo di produrre la stessa per tutte le aziende di cui venga dato preavviso del controllo in loco da parte degli Enti delegati deputati alla gestione delle domande e negli altri casi in cui verrà richiesto specificamente.

Affinché l'agricoltore sia consapevole degli impegni intrapresi è opportuno che sia in possesso di copia della domanda sottoscritta.

Nel caso di cui alla lettera b) le domande cartacee sottoscritte e munite di fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità dovranno pervenire all'Ente delegato competente per territorio.

In entrambi i casi di cui alle lettere a) e b) le domande devono essere trasmesse in modo telematico nella versione definitiva entro i termini riportati al punto 8 del presente documento.

6.3 Trasmissione agli Enti delegati competenti per territorio

Le domande devono essere trasmesse all'Ente delegato nel cui territorio ricade:

- la maggior parte della superficie oggetto di impegno nel caso delle azioni 214.1, 214.2, 214.3 (Tipologia 1 e 2), 214.4, 214.6/1, 214.6/2, 214.7/1, 214.7/2, 214.7/3 e 214.9;
- il centro aziendale (U.T.E. principale) nel caso dell'azione 214.8/1.

Gli Enti preposti al ricevimento e all'istruttoria delle istanze (le Amministrazioni provinciali e/o le Comunità Montane) sono elencati nell'allegato *Elenco Enti delegati* che fa parte integrante del presente documento.

7 FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- Domanda iniziale;
- Domanda di modifica ai sensi degli art. 14 del Reg. CE 1122/2009, nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal summenzionato

articolo. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

- Domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. CE 1122/2009, nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
- Comunicazione ai sensi dell'art. 44 del Reg. CE 1974/2006 e s.m.i., se la comunicazione viene presentata nei casi di cessione di cui al par. 1 del citato articolo.
- Comunicazione ai sensi dell'art. 47 del Reg. CE 1974/2006 e s.m.i..

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 "La domanda di aiuto può essere revocata in tutto o in parte, per iscritto in qualsiasi momento. Se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità. Le revoche comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima".

8 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO

Per la Misura in oggetto (ad esclusione dell'art. 39 -par. V - reg.(CE) n. 1698/05 e s.m.i. relativo alla conservazione delle risorse genetiche):

I termini ultimi per la presentazione delle domande previste per la campagna 2011 sono fissati come di seguito:

- a) **domande iniziali: entro il 16 maggio 2011** (*art. 8 Reg. UE 65/2011 e art. 11, 22, 23 del Reg. CE 1122/2009. (in quanto il 15 maggio è una domenica e il primo giorno feriale è il Lunedì 16 maggio 2011)*);
- b) **domande di modifica** ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009: entro il **31 maggio 2011**;
- c) domande di revoca parziale o totale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: fino al momento della comunicazione dell'irregolarità all'agricoltore.

Si precisa che le domande presentate dai beneficiari in proprio devono pervenire altresì in forma cartacea agli enti di cui al precitato allegato 1 (Province e/o Comunità Montane) **entro le ore 12 dei suindicati giorni** .

L'art. 22 del Reg. CE 1122/2009 recita "se l'ultimo giorno utile per la presentazione di una domanda di aiuto o di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni a norma del presente titolo, oppure l'ultimo giorno utile per la modifica della domanda unica, è un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno feriale successivo".

9 DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 14 REG. CE 1122/2009

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) 1122/2009 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi e, contemporaneamente, di revocare parte della domanda.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Le seguenti modifiche:

- aggiunta di singole particelle catastali;
- modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifiche riguardanti le destinazione d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale; sono variazioni che interessano la consistenza territoriale.

Si evidenzia che in caso di impegni pluriennali le superfici oggetto di impegno non possono essere sostituite con altre, ancorchè disponibili, salvo nei casi specificamente previsti dal programma di sviluppo rurale.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa

viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.

10 DOMANDE DI REVOCA PARZIALE O TOTALE AI SENSI DELL'ART. 25 REG. CE 1122/2009

Una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- cancellazione dei codici allevamento;

Qualora la domanda di revoca ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.

11 PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 23, par. 1 del reg. (CE) 1122/2009, le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine, di cui al presente bando, previsto al 16 maggio. In tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 23, par. 2 del reg. (CE) 1122/2009, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. CE 1122/2009" oltre il termine del 31 maggio 2011 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2011.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2011, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, **sono irricevibili.**

Le domande di revoca parziale e/o totale pervenute dopo la comunicazione delle irregolarità all'agricoltore **sono irricevibili.**

12 ISTRUTTORIA E CONTROLLI

Le Amministrazioni provinciali e/o le Comunità montane provvedono al ricevimento delle domande, all'istruttoria, al controllo, all'approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) ed alla consequenziale produzione degli elenchi di liquidazione. Esse potranno richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si renda necessaria nel corso dell'istruttoria della pratica.

Per quanto non riportato nei capitoli successivi al presente, si rimanda al manuale procedurale dell'Arpea *Misure connesse alle superfici e agli animali di cui al titolo I del Reg. UE n. 65/2011*.

12.1 Controlli amministrativi

Al sostegno concesso a norma dell'articolo 36 lettera a) punto iv) del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., l'art. 7 del Reg. UE 65/2011 prevede che si applichi, mutatis mutandis, il disposto dell'articolo 2, secondo comma, punti 1, 10 e 20; dell'articolo 6, paragrafo 1; dell'articolo 10, paragrafo 2; degli articoli 12, 14, 16 e 20; dell'articolo 25, paragrafo 1; degli articoli 73, 74 e 82 del regolamento (CE) n. 1122/2009.

Il Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione disciplina l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Tale regolamento prevede all'art. 10 che gli Stati membri ricorrano al sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 (in appresso «il SIGC»). La verifica della conformità ai criteri di ammissibilità consiste in controlli amministrativi e controlli in loco.

L'art. 11 del Reg. UE 65/2011 prevede che tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le altre dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi di cui all'art. 11 del Reg. UE 65/2011. I controlli amministrativi effettuati su tutte le domande (100%) sono di quattro tipologie:

- ✓ anagrafici, ivi compresa la validazione anagrafica;
- ✓ catastali basati su specifici archivi di riferimento, compreso l'archivio delle cosiddette superfici non eleggibili;
- ✓ incrociati con altri regimi di aiuto, al fine di verificare la compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- ✓ specifici per la misura.

Tutti i criteri di ammissibilità fissati nei programmi di sviluppo rurale e nei relativi bandi regionali sono controllati in base ad una serie di indicatori verificabili mediante check-list.

Se del caso, i controlli amministrativi sull'ammissibilità tengono conto dei risultati di verifiche eseguite da altri servizi, enti o organizzazioni responsabili dei controlli delle sovvenzioni agricole.

Si rimanda al Manuale procedurale della misura 214 di Arpea (e comprende anche la misura 211), che definisce in dettaglio gli argomenti oggetto del presente paragrafo.

12.2 Estrazione del campione di domande

L'Organismo pagatore (OP) stabilisce la selezione di un campione non inferiore al 5% delle domande ammissibili, secondo i criteri di rischio definiti dal Reg. (CE) 1122/2009 e s.m.i.

Esso predispone le procedure informatiche in modo tale da prevedere l'inserimento nel campione di aziende individuato, anche di ulteriori aziende da controllare, sulla base di specifiche esigenze degli uffici istruttori. La procedura informatica di selezione delle aziende da controllare è stata realizzata per un'estrazione incrementale del campione consistente in :

il 5% viene individuato sulla base del numero di domande presenti nel sistema alla data di estrazione e secondo i criteri di estrazione generali e specifici disponibili a sistema.

La procedura di selezione del campione sopra definita consente di attivare da subito le fasi di fotointerpretazione e di controllo in campo delle domande.

I richiedenti che, a seguito dei controlli amministrativi, siano risultati non ammissibili non rientrano nel numero minimo di beneficiari controllati ai sensi del primo comma art. 12 Reg. UE 65/2011.

L'art. 12 del Reg. UE 65/2011 riporta che i campioni di controllo per i controlli in loco da svolgere ai sensi del medesimo articolo, paragrafo 1, sono selezionati in conformità dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1122/2009. In seguito all'analisi di rischio di cui all'articolo in questione, gli Stati membri possono selezionare misure specifiche per i beneficiari da sottoporre a controlli in loco.

➤ **Rispetto della percentuale minima**

Qualora la selezione del campione di controlli in loco sia effettuata prima del completamento dei controlli amministrativi di competenza degli Organismi Delegati, una volta completati tali controlli, l'OP procede ad effettuare le seguenti attività:

- ✓ verifica del rispetto della percentuale minima del 5%, tenuto conto che alcune aziende che sono state incluse nel campione per i controlli in loco possono risultare inammissibili a seguito dei controlli amministrativi con la conseguenza, come già detto, di non poter essere incluse nel calcolo della percentuale minima prescritta del 5%;
- ✓ qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della percentuale minima del 5%, vengono selezionati nuovi beneficiari ritenuti ammissibili; tale selezione deve garantire che il campione finale sia in linea con le procedure di selezione approvate, con particolare riguardo ai criteri di rischio.

➤ **Aumento dei controlli**

L'art. 12 del Reg. UE 65/2011, prevede che qualora dai controlli in loco emergano irregolarità significative nell'ambito di una particolare misura oppure in una regione o parte di essa, l'autorità competente proceda a controlli in loco supplementari nell'anno in corso e aumenti la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell'anno successivo.

Il documento di lavoro della Commissione europea n. DS/2006/24 fornisce i criteri e le indicazioni in merito alle modalità di applicazione.

Sulla base delle istruzioni contenute nel suindicato documento di lavoro, l'OP effettua l'analisi delle irregolarità riscontrate a seguito dei controlli in loco e, qualora necessario, procede ad effettuare controlli in loco supplementari per l'anno in corso e ad aumentare la quota percentuale degli agricoltori da sottoporre a controllo in loco nella campagna successiva.

12.3 Controlli circa le superfici e la condizionalità

Gli art. 7 e 10 del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, dispongono che le domande siano sottoposte ai controlli previsti dal regolamento (CE) n. 1122/2009 e s.m.i., istitutivo del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

Al pari degli aiuti diretti (I° pilastro) anche l'erogazione dei premi per le misure a superficie dello sviluppo rurale richiede il rispetto da parte dei beneficiari dei requisiti di eleggibilità e condizionalità.

Il controllo sul rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci (baseline) riguarderà l'intera consistenza aziendale; il rispetto degli impegni agroambientali sarà verificato in riferimento alle superfici e/o alle unità di bestiame interessate dalla richiesta di pagamento, tenendo conto ove necessario della situazione complessiva dell'azienda.

L'art. 19 paragrafo 2 del Reg. UE 65/2011 riporta che alla condizionalità si applicano *mutatis mutandis* i seguenti articoli:

- articolo 22 del regolamento (CE) n. 73/2009 e s.m.i.;
- articolo 2, secondo paragrafo, punto 2 e punti da 32 a 37 Reg. CE 1122/2009 e s.m.i.;
- articoli 8, 47, 48 e 49 Reg. CE 1122/2009 e s.m.i.;
- articolo 50 a eccezione del primo comma del paragrafo 1 Reg. CE 1122/2009 e s.m.i.;
- articolo 51, paragrafi 1, 2 e 3 Reg. CE 1122/2009 e s.m.i.;
- articoli 52, 53 e 54 Reg. CE 1122/2009 e s.m.i.;
- articolo 70, paragrafi 3, 4, 6 e 7 Reg. CE 1122/2009 e s.m.i.;
- articoli 71 e 72 del regolamento (CE) n. 1122/2009 e s.m.i.

Il decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, disciplina il regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE 73/2009 e s.m.i..

12.4 . Esclusioni dal pagamento per situazioni irregolari previste dal par. 16 del capitolo 11.4 del PSR 2007-2013

Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:

- ✓ non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile con la presentazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta

salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti;

- ✓ non abbiano rispettato gli obblighi e/o non possiedano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso l'acquisto di latte dal primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto;
- ✓ non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità Montane e AGEA, nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- ✓ non abbiano restituito somme non dovute percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Province, Comunità Montane e AGEA;

Inoltre non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:

- ✓ abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- ✓ siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari: la concessione dell'agevolazione resta sospesa per un periodo coerente con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell' n. + 2).

Nel caso in cui dopo la concessione degli aiuti i soggetti beneficiari si trovino in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi.

13 CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI A SEGUITO DEI CONTROLLI

La base di calcolo dell'aiuto è fissata a norma degli artt. 16 e 17 del regolamento (UE) n. 65/2011.

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto per le misure connesse alla superficie e per le misure connesse agli animali.

13.1 Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'art. 16 del Reg. UE 65/2011 – Misure connesse alla Superficie

Ai fini della presente sezione le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura.

Se l'importo dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media di tali valori in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

Se è stato fissato un massimale per la superficie ammissibile al sostegno, il numero di ettari indicato nella domanda di aiuto è ridotto fino a raggiungere il massimale in questione.

Se, per un dato anno, un beneficiario non dichiara tutte le superfici agricole e la differenza tra la superficie agricola totale dichiarata nella domanda di pagamento, da un lato, e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall'altro, è superiore al 3 % della superficie dichiarata, l'importo complessivo degli aiuti per le misure connesse alle superfici a lui spettanti per l'anno considerato è ridotto fino al 3 % in funzione della gravità dell'omissione. Tale disposizione non si applica nel caso in cui tutte le superfici agricole interessate siano state dichiarate alle autorità competenti nel quadro:

- ✓ del sistema integrato di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 73/2009 e s.m.i., oppure
- ✓ di altri sistemi amministrativi e di controllo che garantiscono la compatibilità con il sistema integrato in conformità all'articolo 26 di detto regolamento.

Se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata sulla domanda di pagamento per una misura non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture. Tale disposizione non si applica se la differenza rappresenta più del 20 % della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Qualora la stessa superficie serva da base per una domanda di aiuto nell'ambito di più di una misura connessa alla superficie, tale superficie viene presa in considerazione separatamente per ciascuna di tali misure.

Per ciò che concerne i controlli sulle misure connesse alla superficie, i controlli in loco riguardano tutte le particelle agricole e i terreni non agricoli per i quali è chiesto il sostegno.

Nondimeno, l'effettiva determinazione della dimensione delle superfici nell'ambito del controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente ad almeno il 50 % delle parcelle agricole, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda sia la superficie controllata sia il sostegno richiesto. Se le

verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di irregolarità, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate.

Art. 16 del Reg. UE 65/2011

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO COLTURA (stessa aliquota di aiuto)		
ESITO %	SCOSTAMENTO	EFFETTO
In concordanza	(0% - 3%) e al massimo 2Ha	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata (articolo 16 par. 3 Reg. UE n. 65/2011)
In tolleranza	(0% - 3%) e > 2Ha oppure (>3%- ≤20%)	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno due volte la differenza constatata (articolo 16 par. 5 Reg.UE 65/2011)
Fuori Tolleranza	Oltre 20%	Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi (articolo 16 par. 5, comma 2 del Reg. UE n. 65/2011)
Fuori Tolleranza Assoluta	Oltre il 50%	Il beneficiario è escluso ancora una volta dall'aiuto per un importo che può ammontare fino alla differenza tra la superficie dichiarata nella domanda di pagamento e la superficie determinata (art. 16 par. 5 comma tre e par 7 del Reg. UE 65/2011). Tale importo è detratto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione (1). Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

Determinazione della percentuale di difformità:

Percentuale di difformità riscontrata = $(SD - SA)/SA \times 100$

SD = Superficie dichiarata dal richiedente;

SA = Superficie accertata a controllo;

Determinazione della superficie effettivamente liquidabile nell'anno del controllo nel caso in cui la percentuale di difformità è superiore al 3% o a 2 ettari e inferiore al 20%:

Superficie liquidabile = $SA - 2 \times (SD - SA)$

L'art. 16 par. 6 del Reg. UE 65/2011 prevede che se la differenza tra la superficie dichiarata nella domanda di pagamento e la superficie determinata, di cui al secondo comma del paragrafo 3 art. 16 del Reg. UE 65/2011, è imputabile a dichiarazioni eccessive intenzionali e se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o a un ettaro, il beneficiario è escluso dall'aiuto al quale avrebbe avuto diritto a norma del medesimo comma per il corrispondente anno civile, per la misura connessa alla superficie di cui trattasi.

Se la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, il beneficiario viene

escluso ancora una volta dal ricevere l'aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e quella determinata. Tale importo è detratto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

13.2 Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'art. 17 del reg. UE 65/2011 – Misure connesse agli animali.

I controlli in loco circa le misure connesse agli animali sono eseguiti a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1122/2009 e s.m.i.

La base di calcolo dell'aiuto per le misure connesse agli animali è fissata a norma dell'art. 17 del reg. UE 65/2011.

Per i casi in cui è stabilito un limite o un massimale individuale, il numero di animali indicati nelle domande di pagamento è ridotto al limite o al massimale fissato per il beneficiario in questione.

Non è concesso in nessun caso un aiuto per un numero di animali eccedente quello dichiarato nella domanda di pagamento.

Qualora il numero degli animali dichiarati in una domanda di pagamento superi il numero degli animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero di animali accertati.

Un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari viene considerato accertato, purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.

In caso di irregolarità riguardanti dati inesatti iscritti nel registro dei bovini o nei passaporti degli animali, i bovini in questione sono considerati non accertati solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non facenti parte degli animali accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

In relazione ai dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e alle notifiche effettuate nell'ambito di tale sistema, si applica l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento UE 65/2011.

In caso di applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009, gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o registrati nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini sono considerati animali per i quali sono state riscontrate irregolarità.

Art. 17 del reg. UE 65/2011

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MISURE CONNESSE AGLI ANIMALI. <i>I capi bovini, ovini e caprini sono trattati separatamente</i>		
ESITO %	SCOSTAMENTO	EFFETTO
In tolleranza	al Massimo 3 animali	Importo totale dell'aiuto calcolato in base all'art 17 par. 2 terzo comma del Reg. UE 65/2011: riduzione pari alla percentuale determinata ai sensi dell'art 17 par.6 del Reg. UE 65/2011. La percentuale si calcola prendendo il numero dei bovini oggetto di domanda, nell'ambito di tutti i regimi di aiuto per i bovini nel periodo di erogazione del premio in questione, per i quali sono state riscontrate irregolarità e dividendolo per il totale dei bovini accertati per il periodo di erogazione del premio in questione.
In tolleranza	[0%-<=10%] e > 3 animali	Importo totale dell'aiuto calcolato in base all'art 17 par. 5 lett. a del Reg. UE 65/2011: riduzione di una percentuale da determinare a norma del par. 6 art. 17 del Reg. UE 65/2011. La percentuale si calcola prendendo il numero dei bovini oggetto di domanda, nell'ambito di tutti i regimi di aiuto per i bovini nel periodo di erogazione del premio in questione, per i quali sono state riscontrate irregolarità e dividendolo per il totale dei bovini accertati per il periodo di erogazione del premio in questione.
In tolleranza	>10% fino al 20% e > 3 animali	Importo totale dell'aiuto calcolato in base all'art. 17 par. 5 lett. b del Reg. UE 65/2011: riduzione pari a due volte la percentuale determinata ai sensi dell'art. 17 par. 6 del Reg. UE 65/2011. La percentuale si calcola prendendo il numero dei bovini oggetto di domanda, nell'ambito di tutti i regimi di aiuto per i bovini nel periodo di erogazione del premio in questione, per i quali sono state riscontrate irregolarità e dividendolo per il totale dei bovini accertati per il periodo di erogazione del premio in questione.
Fuori tolleranza	Oltre 20%	Esclusione dal pagamento dell'aiuto in base all'art 17 par.5 terzo comma del Reg. UE 65/2011.
Fuori tolleranza	Oltre 50%	Se la percentuale è superiore al 50 %, il beneficiario è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali determinato in conformità del paragrafo 2, terzo comma art. 17 Reg. UE 65/2011. L'importo risultante dall'esclusione è dedotto a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006.

L'art. 17 par. 7 del Reg. UE 65/2011 riporta che nessun aiuto è concesso per la misura in questione se la differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali determinato in conformità con il paragrafo 2, terzo comma del medesimo articolo, è imputabile a irregolarità commesse deliberatamente.

Inoltre, quando la percentuale accertata in conformità del paragrafo 6 art. 17 Reg. UE 65/2011 è superiore al 20 %, il beneficiario è escluso ancora una volta dal ricevere l'aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali determinato in conformità del paragrafo 2, terzo comma. L'importo risultante dall'esclusione è dedotto a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

13.3 Dichiarazione difformi in misure connesse ad animali diversi da bovini, ovini e caprini

L'art. 17 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 riporta che ai fini e per gli effetti dell'art. 17 paragrafo 1 comma 2 del Reg. UE n. 65/2011, eventuali riduzioni ed esclusioni da applicare in caso di dichiarazioni difformi relative ad animali diversi dai capi bovini, ovini e caprini sono calcolate sulla base della tabella di conversione di seguito riportata;

Tabella di conversione per riduzioni ed esclusioni per difformità in misure connesse ad animali.

Specie animali	UBA per capo
Altri suini	0,3
Altro pollame	0,03
Cunicoli	0,02

Fatto salvo il disposto dell'articolo 17 paragrafo 5 e 7 del Reg. UE n. 65/2011, si applicano, immutate, le percentuali di riduzione ed esclusione previste dal titolo IV capo II sezione II del Reg. CE. N. 1122/09 e s.m.i..

13.4 Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto di altri criteri di ammissibilità, impegni e obblighi connessi art. 18 del reg. UE 65/2011.

L'art. 18 del Reg. UE 65/2011 prevede, in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diverso da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, che l'aiuto venga ridotto o rifiutato.

Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2008 n. 1205 pubblicato il 31/03/2008 sulla G.U. n.76 (abrogato dal D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009), stabilisce modalità comuni per l'applicazione delle riduzioni, delle esclusioni e del recupero delle somme indebitamente erogate a titolo degli aiuti diretti della politica agricola comune e del sostegno allo sviluppo rurale.

Il sopracitato Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2008 stabilisce che le Regioni e Province Autonome (ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR), tra l'altro, sentito l'Organismo pagatore competente ed in conformità ai documenti di programmazione approvati, individuano con propri provvedimenti, per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale individuate dall'art. 6 del Reg. (CE) 1975/2006, le fattispecie di violazioni di impegni.

La Regione Piemonte con la D.G.R. n. 80-9406 del 01/08/2008 (e relativo allegato) ha stabilito i criteri generali per l'applicazione del menzionato Decreto ministeriale al Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e ha demandato a successivi atti l'individuazione degli impegni, delle violazioni e delle relative riduzioni ed esclusioni riguardanti le misure di sviluppo rurale individuate dall'articolo 6 del Reg. (CE) 1975/2006. La suddetta D.G.R. è stata modificata dalla D.G.R. n. 47-9874 del 20/10/2008.

L'Autorità di Gestione ha definito gli impegni, le violazioni e le relative riduzioni ed esclusioni adottando i seguenti provvedimenti:

- ✓ D.G.R. n. 14-784 dell'11/10/2010 - PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: D.G.R. n. 2-9977 del 5.11.2008. Misura 214 Pagamenti agroambientali. Ambito di applicazione delle azioni 214.6/1 e 214.6/2;
- Determinazione Dirigenziale n. 1162 del 24 dicembre 2008 Azioni 214.1-214.2-214.8/1;
- Determinazione Dirigenziale n. 1380 del 29 dicembre 2009 Azioni 214.3/1-214.3/2-214.4-214-6/1-214.9;
- D.D. n. 1228 del 4/11/2010 – modificazioni ed integrazioni al sistema di riduzioni ed esclusioni dai pagamenti di cui alla D.D. n. 1380 del 29/12/2009 per mancato rispetto degli impegni tecnici: azioni 214.6.1 e 214.6.2;
- D.D. n. 1675 del 30/12/2010 - OGGETTO: PSR 2007-2013. Riduzioni ed esclusioni di pagamento riguardanti l'impegno di verifica delle irroratrici previsto dalle azioni

214.1 e 214.2 e gli impegni delle sottoazioni 214.7/2 e 214.7/3 – Modifica delle riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di violazione dell'obbligo di verifica delle irroratrici per le azioni F1 e F2 del PSR 2000-2006.

14 CUMULO DELLE RIDUZIONI PER LE MISURE CONNESSE ALLE SUPERFICI E AGLI ANIMALI

Ai sensi dell'art. 22 del Reg. UE 65/2011 qualora vengano applicate diverse riduzioni, si procede secondo il seguente ordine:

- ✓ in primo luogo, in conformità con l'articolo 16, paragrafi 5 e 6, e con l'articolo 17, paragrafi 4 e 5, del Reg. UE 65/2011 (scostamenti afferenti alla superficie e agli animali);
- ✓ in secondo luogo, conformemente all'articolo 18 del Reg. UE 65/2011;
- ✓ in terzo luogo, per la presentazione tardiva di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1122/2009
- ✓ in quarto luogo, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del Reg. UE 65/2011;
- ✓ in quinto luogo, conformemente all'articolo 21 del Reg. UE 65/2011;
- ✓ infine, a norma dell'articolo 16, paragrafo 7 e dell'articolo 17, paragrafo 7, del Reg. UE 65/2011.

15 RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI

Avverso i provvedimenti di decadenza e recupero emanati dall'Amministrazione competente sono esperibili:

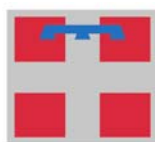
a tutela delle posizioni di interesse legittimo alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

a tutela delle posizioni di diritto soggettivo, ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

16 ELENCO ENTI DELEGATI

<i>ENTE DELEGATO</i>		<i>Indirizzo</i>	<i>CAP</i>	<i>Comune</i>	<i>prov.</i>
Provincia	ALESSANDRIA	Via dei Guasco 1	15100	ALESSANDRIA	AL
Provincia	ASTI	Piazza S. Martino 11	14100	ASTI	AT
Provincia	BIELLA	Via Quintino Sella 12	13051	BIELLA	BI
Provincia	CUNEO	Corso Nizza, 21	12100	CUNEO	CN
Provincia	NOVARA	Via Dominioni 4	28100	NOVARA	NO
Provincia	TORINO	Corso Inghilterra, 7/9	10138	TORINO	TO
Provincia	V.C.O.	Via Matilde Ceretti 24	28845	DOMODOSSOLA	VB
Provincia	VERCELLI	Via Pirandello 8	13100	VERCELLI	VC
Comunità Montana	TERRE DEL GIAROLO	P.zza Roma, 12	15056	S. SEBASTIANO CURONE	AL
Comunità Montana	APPENNINO ALERAMICO OBERTENGO	Via Roma 20	15010	PONZONE	AL
Comunità Montana	LANGA ASTIGIANA - VAL BORMIDA	Via Roma, 8	14050	ROCCAVERANO	AT
Comunità Montana	VALLE SESSERA, VALLE DI MOSSO E PREALBI BIELLESI	Via Bassetti, 1	13866	CASAPINTA	BI
Comunità Montana	VALLE DEL CERVO - LA BURSCH	Via B. Galliani, 50	13811	ANDORNO MICCA	BI
Comunità Montana	VALLI PO, BRONDA, INFERNOTTO E VARAITA	Via S. Croce, 4	12034	PAESANA	CN
Comunità Montana	VALLE GRANA E MAIRA	Via Torretta, 9	12029	S. DAMIANO MACRA	CN
Comunità Montana	ALTO TANARO CEBANO MONREGALESE	Case Rosse, 1 Loc. S. Bernardino	12073	CEVA	CN
Comunità Montana	ALTA LANGA	Piazza Oberto, 1	12060	BOSSOLASCO	CN
Comunità Montana	DELLE ALPI DEL MARE	Piazza Regina Margherita, 27	12017	ROBILANTE	CN
Comunità Montana	DUE LAGHI, CUSIO-MOTTARONE E VAL STRONA	Via DE Angeli 35/A -	28887	OMEGNA	VB
Comunità Montana	VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE	Frazione Fè, 2	10070	CERES	TO
Comunità Montana	ALTO CANAVESE	Corso Ogliani, 9	10080	RIVARA	TO
Comunità Montana	VALLI ORCO E SOANA	Via Torino, 17	10080	LOCANA	TO
Comunità Montana	VAL CHIUSELLA, VALLE SACRA E DORA BALTEA CANAVESANA	Via Provinciale, 10	10010	ALICE SUPERIORE	TO
Comunità Montana	DEL PINEROLESE	Via Roma, 22	10063	PEROSA ARGENTINA	TO
Comunità Montana	VALLI DELL'OSSOLA	Via Romita, 13/bis	28845	DOMODOSSOLA	VCO
Comunità Montana	VAL GRANDE, ALTO VERBANO E VALLE CANNOBINA	Via per Unchio 13	28814	CAMBIASCA	VB
Comunità Montana	VALSESIA	C.so Roma, 35	13019	VARALLO	VC



**REGIONE
PIEMONTE**

**Programma di sviluppo rurale
2007-2013**

**Misura 214 (Pagamenti agroambientali)
Disposizioni applicative per le domande di nuova adesione**

Campagna 2011

I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. BENEFICIARI
2. CONDIZIONALITA' E REQUISITI MINIMI DI IMPIEGO DI FERTILIZZANTI E FITOFARMACI
3. REVISIONE DELLA *BASELINE* E DEGLI IMPEGNI AGROAMBIENTALI
 - 3.1. ADEGUAMENTO DI IMPEGNI AGROAMBIENTALI A MODIFICHE DELLA *BASELINE*
 - 3.2. IMPEGNI AGROAMBIENTALI LA CUI DURATA SUPERA IL 2013
4. INTERAZIONE CON I SOSTEGNI DI CUI AI REGG. (CE) N. 73/2009 E N. 1234/2007
5. OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ANNUALI
6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
7. ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE DAL PSR
8. VARIAZIONI NEGLI IMPEGNI IN CORSO DI ATTUAZIONE
 - 8.1 RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE O DEI CAPI OGGETTO DI IMPEGNO
 - 8.2 ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPEGNO DI NUOVE SUPERFICI
 - 8.3. TRASFORMAZIONE E ADEGUAMENTO DI IMPEGNI IN CORSO
9. RIDUZIONI DEL PAGAMENTO (O ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO) A CAUSA DI DIFFORMITA' O VIOLAZIONI
10. COMPATIBILITA E CUMULABILITA' FRA AZIONI E MISURE
11. RINVIO

II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE SINGOLE AZIONI

- AZIONE 214.1
APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA
- AZIONE 214.2
APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE BIOLOGICA
- AZIONE 214.3
INCREMENTO DEL CARBONIO ORGANICO DEL SUOLO
- AZIONE 214.4
CONVERSIONE DI SEMINATIVI IN COLTURE FORAGGERE PERMANENTI
- AZIONE 214.6/1
SISTEMI PASCOLIVI ESTENSIVI
- AZIONE 214.6/2

SISTEMI PASCOLIVI ESTENSIVI GESTITI CON PIANO PASTORALE AZIENDALE
AZIONE 214.7 – SOTTOAZIONE 214.7/1
CONSERVAZIONE DI ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA
AZIONE 214.7 – SOTTOAZIONE 214.7/2
COLTIVAZIONE A PERDERE PER L'ALIMENTAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
AZIONE 214.7 – SOTTOAZIONE 214.7/3
FASCE TAMPONE INERBITE
AZIONE 214.8/1
CONSERVAZIONE DI RAZZE LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO
AZIONE 214.9
INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITA' NELLE RISAIE

I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. BENEFICIARI

I beneficiari degli aiuti sono imprenditori agricoli singoli o associati che assumono gli impegni relativi ad una o più azioni agroambientali.

2. CONDIZIONALITA' E REQUISITI MINIMI DI IMPIEGO DI FERTILIZZANTI E FITOFARMACI

Come indicato al par. 6 (Condizioni di ammissibilità e requisiti) del cap. 5.3.2.1.4. del PSR, i beneficiari delle azioni della misura 214 (pagamenti agroambientali) sono tenuti ad osservare su tutta la superficie aziendale le norme in materia di condizionalità, di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009, e i requisiti minimi obbligatori di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (*baseline*).

Le norme regionali in materia di *condizionalità* sono state definite per l'anno 2010 con la D.G.R. n. 45-13439 del 1° marzo 2010, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 (che sta per essere parzialmente modificato da un nuovo Decreto Ministeriale).

Gli apporti azotati ammissibili a livello di *baseline*, riferiti alle pratiche comunemente adottate in agricoltura, sono indicati nella Parte VI del PSR (Allegati alla misura 214, pag. 12-13), per le colture prese in esame nella giustificazione degli aiuti delle azioni 214.1 e 214.2, e nella nota della Direzione Regionale Agricoltura n. 9915 del 16/4/2009 per tutte le colture disciplinate dalle norme tecniche dell'azione 214.1.

Circa i *requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari*, si fa riferimento al par. 6 (Condizioni di ammissibilità e requisiti) del cap. 5.3.2.1.4. del PSR e all'art. 13 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.

Per quanto riguarda l'impiego di *fertilizzanti* vige l'obbligo di rispettare il D.M. 7 aprile 2006 applicato dalla Regione Piemonte con il regolamento 10/R del 29.10.2007 e s.m.i.

Per quanto riguarda l'impiego dei *prodotti fitosanitari*, i beneficiari degli aiuti agroambientali sono tenuti ad effettuare nell'arco del quinquennio una verifica funzionale delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci. Per gli impegni agroambientali avviati nel 2011 la scadenza entro cui ottemperare all'obbligo è il 31/12/2012 (circolare n. 14224 del 24/6/2010 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali).

3. REVISIONE DELLA *BASELINE* E DEGLI IMPEGNI AGROAMBIENTALI

3.1. ADEGUAMENTO DI IMPEGNI AGROAMBIENTALI A MODIFICHE DELLA *BASELINE*

L'art. 46 del regolamento (CE) 1974/2006 e s.m.i. prevede una clausola di revisione degli impegni agroambientali, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito di eventuali modifiche dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori di cui all'art. 39, par. 3 del regolamento (CE) 1698/2005, stabiliti a norma degli articoli IV e V del reg. CE 73/2009 (condizionalità) nonché dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri requisiti obbligatori.

Qualora il beneficiario non accetti l'adeguamento, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

3.2. IMPEGNI AGROAMBIENTALI LA CUI DURATA SUPERA IL 2013

Per impegni la cui scadenza oltrepassa l'ultimo anno della corrente programmazione, la Commissione Europea ha raccomandato agli Stati membri di rendere nota agli agricoltori la clausola di adeguamento alle condizioni che saranno previste nel periodo di programmazione 2014-2020.

Per gli impegni agroambientali relativi al presente bando non può quindi essere garantito il finanziamento delle annualità successive al 2013, considerato che nel prossimo periodo di programmazione il rinnovato quadro giuridico della politica agricola comunitaria potrebbe non prevedere impegni coincidenti o analoghi nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale.

Una proposta di modifica dell'art. 46 del regolamento (CE) n. 1974/2006 prevede per il caso in oggetto un funzionamento analogo alla clausola di revisione di cui al punto 3.1.

4. INTERAZIONE CON IL SOSTEGNO DI CUI AI REGG. (CE) N. 73/2009

A seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2010 delle norme comunitarie e nazionali (D.M. 29 luglio 2009) vigenti in materia di sostegno diretto agli agricoltori e di demarcazione tra esso ed il sostegno allo sviluppo rurale, è necessario garantire l'assenza di doppia compensazione in riferimento alla stessa operazione.

Nel testo delle azioni 214.6 e 214.8 è riportata la specifica interazione tra i premi agroambientali ad esse ascrivibili ed il sostegno previsto dall'art. 68 del reg. CE 73/2009, secondo il testo vigente del PSR (cap. 5.2.4.6).

5. OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ANNUALI

In ogni anno successivo a quello di adesione, il beneficiario degli aiuti è tenuto a presentare una *domanda di pagamento* a conferma degli impegni intrapresi, riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nell'ordinamento aziendale, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

Qualora la domanda di pagamento non sia pervenuta entro la scadenza per la presentazione tardiva (indicata nell'allegato 1 riguardante gli aspetti procedurali), la relativa annualità di premio non può essere erogata.

La continuità di applicazione dell'impegno pluriennale, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, può essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e sia verificabile dall'Ente delegato, in funzione dell'azione interessata, mediante

opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento *in loco*. Nel rispetto di tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli anni residui del periodo di impegno, possono essere erogate le successive annualità di premio.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non è finanziabile per la mancata presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

La misura è applicabile all'intero territorio regionale.

I casi di localizzazione più limitata sono esplicitamente previsti nel PSR e nelle disposizioni specifiche di talune azioni.

Per le azioni oggetto delle presenti disposizioni non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio della regione Piemonte.

7. ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE DAL PSR

Verranno esclusi dal pagamento gli aderenti ad azioni agroambientali che non consentano agli organismi autorizzati l'effettuazione dei controlli, tra i quali quelli sanitari, necessari per verificare l'ottemperanza degli obblighi assunti.

Come indicato al par. 16 del capitolo 11.4 del PSR 2007-2013, verranno esclusi, inoltre, dagli aiuti i soggetti che non soddisfino le seguenti condizioni:

- 1) essere in regola con i versamenti contributivi; tale requisito è attestabile con la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o mediante la dichiarazione rilasciata da parte degli Enti previdenziali. A tal proposito gli Enti delegati dovranno effettuare una richiesta, anche attraverso le procedure informatiche, all'INPS o agli altri Enti di previdenza sociale per ogni anno di impegno. Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel qual caso è possibile erogare gli aiuti;
- 2) rispettare gli obblighi e possedere i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso il caso di acquisto di latte da un primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto;
- 3) aver provveduto al versamento delle somme eventualmente richieste a causa di sanzioni e penali irrogate dalla Regione, Province, Comunità montane o dagli Organismi Pagatori riconosciuti;
- 4) aver ottemperato all'eventuale richiesta di restituzione di somme non dovute, erogate in applicazione di programmi comunitari, nazionali, regionali da parte della Regione, Province, Comunità montane o dagli Organismi Pagatori riconosciuti;
- 5) non avere subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- 6) non essere in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari. In caso contrario la concessione dell'aiuto resta sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva e comunque non oltre la data ultima prevista con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell' "n+2").

La regolarità della situazione dei richiedenti rispetto a tali condizioni verrà dichiarata in domanda ed accertata dagli Enti delegati nell'ambito delle verifiche svolte a carico del campione di aziende estratto per il controllo in loco.

Nel caso in cui, dopo la concessione degli aiuti, i soggetti beneficiari si trovino in situazione irregolare rispetto ad una delle condizioni sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi.

A tal proposito si rileva come i principali riferimenti di legge relativi ai reati di frode o sofisticazione dei prodotti agroalimentari sono:

- artt. 5 e 6 della legge 30.04.1962 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" (così modificata dalla L. 26.02.1963 n. 441, L. 19.02.1992 n. 142, D.P.R. 19.11.1997 n. 514 e dalla L. 27.12.1997 n. 449);
- Legge 07.08.1986 n. 462 e s.m.i. "Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari";
- Legge 20.02.2006 n. 82 "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";
- Decreto legislativo 08.06.2001, n. 231 e s.m.i. "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300" relativamente alle disposizioni riferite ai reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari.

Tali disposizioni legislative prevedono l'irrogazione di sanzioni penali e sono collegabili (talvolta come leggi speciali rispetto al codice penale) alle fattispecie penali, secondo le modalità previste dai punti 5 e 6, di cui principalmente agli articoli 439 c.p. (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari), 440 c.p. (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari), 442 c.p. (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate), 444 c.p. (commercio di sostanze alimentari nocive) 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio), 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517 quater c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

Non è altresì ammesso al finanziamento chi abbia subito condanna o sia in attesa di sentenza per i reati di frode (compiuti per ottenere contributi statali di enti pubblici e della Comunità Europea o per destinare il contributo ottenuto a diverse finalità rispetto allo scopo stesso) a cui è estesa l'esclusione dai benefici dal PSR 2007-2013 secondo le modalità previste dai punti 5 e 6. Tali delitti sono principalmente previsti dagli articoli 316 bis (malversazione ai danni dello stato), 316 ter c.p. (indebita percezione a danno dello Stato), 640 c.p. (truffa semplice), 640 bis c.p. (truffa aggravata ai danni dello Stato, della Comunità Europea e degli enti pubblici).

Comunque tutti i reati previsti devono essere inerenti ad attività aziendale.

Sono fatte salve le ipotesi in cui vi sia stata l'estinzione del reato (titolo VI c.p. artt. 150 – 169 e art. 460 c.p.p. – con riguardo alla condanna comminata a seguito di Decreto Penale -) o la riabilitazione (ex artt. 178 e 179 c.p. e art. 683 c.p.p.) dei soggetti interessati.

In relazione alla fattispecie "soggetti in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari" si considerano i seguenti soggetti:

- imputati a seguito di rinvio a giudizio;
- imputati a seguito di decreto di citazione a giudizio;
- imputati a seguito dell'emissione del Decreto Penale di condanna.

Sono interessati da questa disposizione i seguenti soggetti:

- il soggetto beneficiario del contributo (società di capitali, società di persone, ditta individuale, etc.);
- il legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'aiuto.

L'esclusione dai benefici per i casi contemplati ai punti 5 e 6 si applica anche in caso di eventuale successiva sostituzione del legale rappresentante e/o modifica della ragione sociale.

Precisazione delle ipotesi previste nei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6

Qualora le ipotesi di esclusione previste ai sopra indicati punti 1, 2, 3, 4 e 5 intervengano:

- in fase di erogazione degli aiuti: l'ufficio provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi, fatta salva la possibilità di sanare le eventuali situazioni irregolari sopra indicate secondo le disposizioni procedurali stabilite dalla legge 241/1990 e s.m.i.

Per le ipotesi di esclusione previste in premessa al punto 1, viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa comunitaria e nazionale; nel qual caso è possibile erogare gli aiuti.

Qualora le ipotesi di esclusione previste al sopra indicato punto 6 intervengano:

- in fase di erogazione dei contributi e nel caso in cui il beneficiario o il legale rappresentante dello stesso siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari, la domanda di pagamento presentata è sospesa per un periodo coerente con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie come previsto all'art. 29 del reg. CE 1290/05.

Il periodo di sospensione non potrà superare il 30 giugno 2015 tenuto conto delle disposizioni dell'art. 29, comma 2, del Reg. CE 1290/05.

Dopo tale data l'Ufficio competente che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti, provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi.

E' fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 29 del Reg. CE 1290/05.

8. VARIAZIONI NEGLI IMPEGNI IN CORSO DI ATTUAZIONE

8.1 RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE O DEI CAPI OGGETTO DI IMPEGNO

Qualora sull'intera superficie oggetto dell'azione agroambientale o su parte di essa l'impegno assunto non venga portato a termine dal beneficiario o dall'eventuale subentrante nella conduzione dei terreni, il beneficiario è tenuto a restituire con i relativi interessi gli aiuti percepiti per le superfici sulle quali l'impegno si è interrotto, a eccezione dei casi di seguito indicati.

A) La restituzione non è dovuta nel caso in cui l'interruzione totale o parziale dell'impegno sia imputabile:

- a motivi di forza maggiore, definiti dall'art. 47 del reg. (CE) n. 1974/2006. Tali evenienze devono essere notificate all'Ente delegato che istruisce la domanda, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi;

- alla cessazione definitiva dell'attività agricola dopo aver adempiuto una parte significativa dell'impegno (almeno il 60% della durata prevista) e senza che la successione all'impegno sia realizzabile.

B) La restituzione non è dovuta anche qualora, durante il periodo di impegno, un beneficiario ceda parzialmente la propria azienda senza che il subentrante prosegua nell'attuazione degli impegni, a condizione che la somma delle superfici ammissibili trasferite sulle quali l'impegno si è interrotto (al netto di eventuali riduzioni per ragioni di forza maggiore) non superi, nell'arco del periodo di impegno, il 10% della superficie ammissibile del primo anno.
Se viene superata la soglia del 10%, la restituzione degli aiuti da parte del beneficiario deve comprendere anche il valore corrispondente a tale percentuale.

Per l'azione 214.8, il cui sostegno è riferito ad animali allevati, in caso di riduzione dei capi oggetto di impegno si applicano le penalità previste dalle disposizioni attuative dell'azione, tranne che nei casi previsti al punto A).

8.2 ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPEGNO DI NUOVE SUPERFICI

Ai sensi dell'art. 45 del reg. (CE) n. 1974/2006, è possibile autorizzare l'estensione a nuove superfici di un impegno in corso di esecuzione per gli anni rimanenti della sua durata, nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che l'estensione sia di indubbio vantaggio per la misura;
- b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, dalla durata del periodo restante e dalle dimensioni della superficie aggiuntiva;
- c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

Alle domande annuali di pagamento si applicano i criteri indicati nelle tabelle seguenti, articolati in funzione dei parametri di cui alla lettera b).

Anno di impegno	Vincoli relativi alle superfici aggiuntive, cioè non oggetto di impegno nell'anno precedente:
Secondo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio soltanto fino al 40% della superficie ammissibile a premio nel 1° anno. ⁽¹⁾
Terzo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 20% della superficie ammissibile a premio nel 1° anno. ⁽¹⁾
Quarto anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 5% della superficie ammissibile a premio nel 1° anno. ⁽¹⁾
Quinto anno	Non sono ammissibili a premio superfici aggiuntive
⁽¹⁾ La somma delle superfici aggiuntive, inserite dal secondo al quarto anno, non può superare il 50% della superficie ammissibile a premio nel 1° anno.	

Sono fatte salve le disposizioni specifiche dell'azione 214.6/1, per quanto riguarda la permutazione delle superfici.

8.3. TRASFORMAZIONE IN IMPEGNI DI IMBOSCHIMENTO

Come indicato nella tabella di cui al punto 10), non è ammissibile cumulare su una determinata superficie un pagamento agroambientale e il sostegno all'imboschimento dei terreni agricoli ai sensi dell'art. 43 del reg. (CE) 1698/2005 (misura 221).

Ai sensi dell'art. 27, par. 11, comma 2 del reg. (CE) n. 1974/2006 e in base alle condizioni sopra indicate, i due aiuti possono riguardare la medesima superficie soltanto se si riferiscono a campagne differenti.

L'erogazione dei pagamenti agroambientali è quindi ammissibile per aziende che presentino o abbiano presentato domanda di imboschimento di terreni agricoli nell'ambito della misura 221, limitatamente alla campagna o, eventualmente, alle campagne agrarie durante le quali i terreni destinati all'attuazione della misura 221 sono investiti a colture oggetto di impegno agroambientale che completano il proprio ciclo prima che l'imboschimento sia realizzato.

In caso di trasformazione ammissibile in un impegno di imboschimento l'impegno agroambientale cessa senza dar luogo a rimborso.

9. RIDUZIONI DEL PAGAMENTO (O ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO) A CAUSA DI DIFFORMITA' O VIOLAZIONI

La mancata osservanza delle prescrizioni tecniche o documentali e/o dei vincoli di *baseline* comporta l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle disposizioni applicative regionali, in merito alle conseguenti riduzioni o esclusioni di premio nell'ambito dello sviluppo rurale.

Verrà applicato il sistema di riduzioni ed esclusioni previsto dal reg. (UE) n. 65/2011, concernente l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

In particolare:

- nel caso di difformità riscontrate tra le superfici e/o il numero di animali dichiarati e quelli accertati vengono applicati rispettivamente gli articoli 16 e 17 del reg. (UE) n. 65/2011;
- nel caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità verrà applicato l'art. 18 del reg. (UE) n. 65/2011.

Si rinvia all'allegato 1 riguardante gli aspetti procedurali, che illustra in dettaglio l'applicazione degli articoli 16, 17 e 18 del reg. (UE) 65/2011.

Nel caso di inadempienze riscontrate a carico degli impegni tecnici verrà applicata la disciplina nazionale attuativa e integrativa rispetto ai citati regolamenti, dettata dal Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22.12.2009 e s.m.i. (che al riguardo ha confermato i contenuti sostanziali del D.M. n. 1205 del 20/03/2008) e dagli atti di recepimento regionale.

Essi sono:

- la D.G.R. n. 80-9406 dell'1.08.2008 e ss.mm.ii;
- la D.D. n. 1162 del 24.12.2008 riguardante le azioni 214.1-214.2-214.8/1;
- la D.D. n. 1380 del 29.12.2009 riguardante le azioni 214.3/1-214.3/2-214.4-214.6/1-214.9;

- la D.G.R. n. 14-784 dell'11.10.2010 - PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: D.G.R. n. 2-9977 del 5.11.2008. Misura 214 Pagamenti agroambientali. Ambito di applicazione delle azioni 214.6/1 e 214.6/2;
- la D.D. n. 1228 del 4.11.2010 – modificazioni ed integrazioni al sistema di riduzioni ed esclusioni dai pagamenti di cui alla D.D. n. 1380 del 29/12/2009 per mancato rispetto degli impegni tecnici: azioni 214.6.1 e 214.6.2;
- D.D. n. 1675 del 30.12.2010 - PSR 2007-2013. Riduzioni ed esclusioni di pagamento riguardanti l'impegno di verifica delle irroratrici previsto dalle azioni 214.1 e 214.2 e gli impegni delle sottoazioni 214.7/2 e 214.7/3 – Modifica delle riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di violazione dell'obbligo di verifica delle irroratrici per le azioni F1 e F2 del PSR 2000-2006.

10. COMPATIBILITA E CUMULABILITA' FRA AZIONI E MISURE

Nella tabella della pagina seguente si riportano le interazioni tra le azioni/sottoazioni della misura 214, altre misure del PSR 2007-2013 e misure agroambientali di precedenti periodi di programmazione con impegni ancora in corso, che a seconda dei casi possono dar luogo al cumulo dei premi o a una compatibilità/incompatibilità di applicazione.

11. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme comunitarie, nazionali e regionali riguardanti lo sviluppo rurale e in particolare le misure agroambientali.

La Direzione Regionale 11 – Agricoltura e l'ARPEA sono incaricate, per quanto di rispettiva competenza, di emanare eventuali ulteriori disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative.

Inoltre, potranno essere fornite disposizioni da parte degli organismi deputati alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo e al coordinamento del pagamento degli aiuti.

COMPATIBILITA'/INCOMPATIBILITA'/CUMULABILITA' TRA AZIONI E MISURE (*)																			
	F2	F4A	F7	2078-F1	211	214.1	214.2	214.3.1	214.3.2	214.4	214.6.1	214.6.2	214.7.1	214.7.2	214.7.3	214.9	2080	H	221
F2		X	X	X	C	X	INC	X*	X*	X	X	X	X	X	X	C	X	X	X
F4A	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F7	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2078-F1	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
211	C	X	X	X		C	C	C	C	C	C	C	X	X	X	C	X	X	X
214.1	X*	X	X	X	C		X*	C	C	X	X	X	X	X	X	C	X	X	X
214.2	INC	X	X	X	C	X*		X*	X*	X	X	X	X	X	X	C	X	X	X
214.3.1	X*	X	X	X	C	C	X*		X	X	X	X	X	X	X	C	X	X	X
214.3.2	X*	X	X	X	C	C	X*	X		X	X	X	X	X	X	C	X	X	X
214.4	X	X	X	X	C	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
214.6.1	X	X	X	X	C	X	X	X	X	X		C	X	X	X	X	X	X	X
214.6.2	X	X	X	X	C	X	X	X	X	X	C		X	X	X	X	X	X	X
214.7.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
214.7.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
214.7.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
214.9	C	X	X	X	C	C	C	C	C	X	X	X	X	X	X		X	X	X
2080	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
H	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

(*) LEGENDA:

- C** compatibilità degli interventi a livello di azienda e di particella, con cumulabilità dei premi sulla stessa superficie fisica (nel rispetto dei massimali/ha previsti dal reg.CE 1698/2005)
- X** compatibilità degli interventi a livello di azienda e di particella, ma senza cumulo di premi sulla stessa superficie fisica (per ogni particella pertanto la somma delle superfici a premio non deve superare la superficie utilizzata)
- X*** compatibilità degli interventi a livello di azienda nel caso di corpi aziendali separati sui quali viene praticata la produzione biologica (azioni F2, 214.2)
- INC** incompatibilità degli interventi, a livello di azienda

II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE SINGOLE AZIONI

AZIONE 214.6/2

SITEMI PASCOLIVI ESTENSIVI GESTITI CON PIANO PASTORALE AZIENDALE

1. BENEFICIARI

Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino che si impegnano a rispettare gli impegni delle sottoazioni 214.6/1 e 214.6/2 in attuazione di un Piano Pastorale presentato entro la scadenza prevista.

2. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

3. IMPEGNI

L'allevatore deve rispettare gli impegni dell'azione 214.6/1, che non sono remunerati da questa azione, e gli impegni seguenti:

1. attuare la turnazione dei pascoli di montagna dividendo la superficie pascolata in sezioni, utilizzando allo scopo recinzioni fisse o mobili ed attuando una rotazione della mandria idonea a garantire il mantenimento dell'ampia gamma di formazioni vegetazionali/fitopastorali e il miglioramento della composizione floristica del cotico erboso;
2. seguire le indicazioni e prescrizioni del tecnico che ha predisposto il Piano pastorale aziendale di utilizzazione della produzione foraggera;
3. impiegare un massimo di Kg 20 di P_2O_5 per ettaro, con l'esclusione di tutti gli altri fertilizzanti chimici, al fine di favorire le leguminose nella composizione della cotica, aventi minor produttività, ma con migliori caratteristiche foraggere.

4. ENTITA' DEL PREMIO

L'importo concedibile è pari a 60 euro/ha.

5. LINEE GUIDA TECNICHE

Vige il rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Pastorale predisposto in modo specifico per l'azienda oggetto di premio e nel rispetto delle Linee guida approvate con la Determinazione Dirigenziale n. 526 del 22.06.2009.

AZIONE 214.7 – SOTTOAZIONE 214.7/1
CONSERVAZIONE DI ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA

1. BENEFICIARI

Agricoltori che assumono gli impegni decennali della sottoazione in conformità alle disposizioni applicative regionali.

2. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Superficie minima

Nel primo anno sono considerate ammissibili a finanziamento le domande la cui superficie oggetto di impegno e ammissibile a finanziamento risulti almeno pari a 1.500 mq. A partire dal secondo anno la superficie in questione può scendere al di sotto di tale livello, a condizione che la diminuzione sia dovuta a riduzioni consentite dal PSR e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale. In particolare, sono ammissibili i seguenti motivi:

- a) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- b) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite del 10% della superficie ammissibile del primo anno (cfr parte generale);
- c) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo.

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda è risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perde il requisito della superficie minima senza che ciò sia dovuto alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applica l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Il beneficiario, in tal caso, può scegliere di portare ugualmente a termine l'impegno presentando le domande annuali di pagamento per il periodo rimanente del quinquennio, al fine di conseguire sulla superficie residua gli obiettivi ambientali previsti evitando la revoca dell'istanza e la restituzione integrale degli importi percepiti. L'aiuto può tornare ad essere erogabile qualora, in anni successivi del periodo di impegno, il requisito risulti nuovamente soddisfatto per ampliamenti ammissibili di superficie.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non è finanziabile per il mancato raggiungimento dell'importo minimo, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

La durata degli impegni è di 10 anni.

4. LOCALIZZAZIONE

La sottoazione è applicabile nelle zone di pianura e di collina.

I criteri di selezione sottoposti al Comitato regionale di sorveglianza del PSR, in coerenza con una proposta di modifica del PSR all'esame della Commissione Europea, hanno previsto che i terreni ricadenti in zona montana siano ammissibili nel caso di aziende che abbiano presentato una domanda relativa alla misura 216 nell'ambito di un PSL approvato (asse "leader" del PSR) e/o che rientrino in contratti di fiume.

5. IMPEGNI

Ai sensi dell'art. 39, par. 3 del regolamento (CE) 1698/2005, gli impegni agroambientali devono oltrepassare gli obblighi di condizionalità. Lo standard 4.4 delle buone condizioni agronomiche e ambientali (mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) prevede il divieto di eliminazione di elementi quali siepi, filari, stagni.

Il vincolo di condizionalità prevede alcune deroghe riguardanti fra l'altro formazioni arboreo/arbustive realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino caratteri di tipicità e permanenza.

Nell'anno 2011 si considera pertanto ammissibile l'adesione alla presente sottoazione da parte di agricoltori che intendano conservare elementi finanziati come *nuove realizzazioni* nell'ambito dell'azione F7 del PSR 2000-2006, per impegni il cui periodo di attuazione sia scaduto nell'anno 2010. In base alla deroga sopra citata, infatti, gli elementi in questione non si ritengono soggetti all'obbligo di mantenimento previsto dalla condizionalità, essendo stati realizzati nell'ambito del precedente PSR con riferimento ad impegni aventi una determinata scadenza.

L'adesione alla sottoazione 214.7/1 comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto indicato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali.

L'intervento prevede la cura e la manutenzione di uno o più elementi naturaliformi dell'agroecosistema:

- siepi (arbustive e/o alberate);
- filari (singoli e/o affiancati);
- macchie, piccole formazioni boschive;
- alberi isolati;
- zone umide permanenti, prati umidi, laghetti, stagni, maceri, ecc.

Le *formazioni arboree e/o arbustive* devono essere costituite da specie appartenenti alla flora autoctona, o comunque storicamente presente nel territorio interessato, e non devono rientrare nella definizione di bosco della legislazione nazionale e regionale; fra tali formazioni vegetali e i boschi eventualmente presenti nelle loro vicinanze deve essere interposta una fascia di terreno di almeno 30 metri di larghezza occupata da coltivazioni agrarie.

Le cure per la manutenzione delle formazioni arbustive e arboree includono le potature di formazione e di mantenimento e, nel caso dei nuovi impianti (finanziabili dalla misura 216), il controllo delle infestanti con divieto di impiego di diserbanti chimici e, ove necessaria, l'irrigazione. I sesti di impianto devono essere conformi, rispettivamente, a quanto previsto dalle disposizioni attuative dell'azione F7 del PSR 2000-2006 e della misura 216 dell'attuale PSR, a seguito della sua attivazione. Le piante non attecchite devono essere rimpiazzate entro la primavera successiva.

Per quanto riguarda le *aree umide*, sono esclusi dagli aiuti i bacini in cui sia praticata l'acquacoltura o la pesca sportiva.

Nelle aree protette e in aree della rete "Natura 2000" (direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE) gli interventi devono essere autorizzati dalla competente Autorità di gestione.

Le superfici interessate dall'azione non possono essere trattate con prodotti fitoiatrici, a eccezione degli interventi ammessi dalla normativa sull'agricoltura biologica, e devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere.

E' necessario conservare le formazioni arbustive, arboree e le aree umide presenti in azienda (fatti salvi, per le formazioni vegetali, eventuali motivi fitosanitari o di sicurezza da comunicare con adeguato preavviso prima dell'intervento all'Ente delegato);

Gli elementi ambientali e paesaggistici devono essere circondati da una *fascia di rispetto inerbita* da gestire mediante sfalci e trinciature, evitando i periodi nei quali l'intervento può compromettere la riproduzione della fauna selvatica:

- tra il 15 febbraio e il 15 luglio per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE
- tra il 15 marzo e il 15 luglio per le altre aree

6. PROGETTI COLLETTIVI

Al fine di incrementare l'efficacia dell'azione in termini territoriali, le singole domande di adesione possono essere inserite in progetti collettivi riguardanti più aziende agricole, predisposti da Soggetti pubblici o privati. Tali progetti potranno essere finalizzati, in particolare, alla creazione di habitat favorevoli alla flora e alla fauna selvatiche e di corridoi ecologici.

L'adesione al progetto collettivo non comporta una maggiorazione dell'aiuto erogato alle aziende interessate.

I progetti sono da considerarsi approvati in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni dalla data di arrivo.

7. IMPORTO DEGLI AIUTI

Il premio annuo è pari a 450 euro/ettaro. Esso non è cumulabile con pagamenti relativi ad altre azioni agroambientali.

8. CRITERI DI PRIORITA'

Al fine di predisporre una graduatoria regionale specifica per l'azione, ad ogni domanda viene assegnato un punteggio derivante dalla somma dei punteggi attribuiti in base ai seguenti criteri, sottoposti al Comitato regionale di sorveglianza del PSR:

- a) punteggio attribuito in riferimento a zone prioritarie sotto l'aspetto ambientale:

	<i>punti</i>
<i>aree protette (parchi naturali, riserve naturali, etc.) e/o aree Natura 2000 e relativi tratti di interconnessione</i>	10
<i>aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R, con particolare riferimento alle captazioni di origine sotterranea</i>	10
<i>zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate in attuazione della direttiva 91/676/CEE, escluse le fasce PAI (considerate più avanti)</i>	6
<i>zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale 17.06.2003, n. 287-20269</i>	6
<i>fasce fluviali individuate dal PAI</i>	10
<i>altre zone</i>	0

- b) punteggio attribuito in riferimento alle tipologie di zone rurali individuate dal PSR:

	<i>punti</i>
<i>Zona A Poli urbani</i>	<i>5</i>
<i>Zona B Aree rurali ad agricoltura intensiva</i>	<i>5</i>
<i>Zona C Aree rurali intermedie</i>	<i>4</i>
<i>Zona D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (PSL, contratti di fiume)</i>	<i>5</i>

- c) punteggio attribuito per l'adesione, oltre che all'azione 214.7/1, ad altre azioni agroambientali del PSR e/o alle misure 216 e/o 221:
2 punti per l'adesione a ciascuna azione o sottoazione agroambientale e ad ogni intervento della misura 216;
1 punto per l'adesione a ciascun impegno aggiuntivo delle azioni 214.1 o 214.2;
2 punti per l'adesione alla misura 221, tipologia "arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo per la produzione di legname di pregio" e/o "bosco permanente".

- d) punteggio attribuito per la partecipazione a progetti collettivi riguardanti terreni ricadenti in aree omogenee che consentano il coordinamento delle iniziative al fine di migliorare l'efficacia ambientale dell'azione, anche se non necessariamente tra essi confinanti, contratti di fiume: 8 punti.

I Contratti di fiume sono accordi su base volontaria tra Enti pubblici e privati, finalizzati a migliorare la programmazione e la gestione degli interventi, in particolare di natura ambientale, riguardanti un bacino idrografico o il fiume.

Alle domande aventi parità di punteggio complessivo verranno applicati, nell'ordine, gli ulteriori 2 criteri di preferenza, in base alle caratteristiche del titolare della domanda:

- 1) imprenditore agricolo professionale;
- 2) più giovane di età.

Infine, se dopo l'applicazione di questi ulteriori criteri risultassero ancora domande aventi pari punteggio che non riescono ad essere totalmente finanziate, verranno prescelte le domande dei titolari del sesso meno rappresentato in graduatoria.

AZIONE 214.7 – SOTTOAZIONE 214.7/2 COLTIVAZIONE A PERDERE PER L'ALIMENTAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

1. BENEFICIARI

Agricoltori che assumono gli impegni quinquennali della sottoazione in conformità alle disposizioni applicative regionali.

2. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Utilizzi del terreno nel triennio precedente

L'intervento ha per oggetto terreni investiti a seminativi nei 3 anni precedenti l'anno di emanazione del bando. Nel triennio che precede l'anno di adesione, la mancata coltivazione (e quindi l'assenza di produzione) è ammissibile per non più di un anno, poiché altrimenti l'aiuto agroambientale non sarebbe giustificato dalle perdite di reddito subite dall'agricoltore e dai benefici ambientali derivanti dalla nuova destinazione dei terreni.

2.2 Esclusione dei terreni in cui è praticata la caccia

Come previsto dal PSR, l'azione è applicabile soltanto a terreni su cui non è praticata la caccia.

Se l'Autorità competente, durante il periodo di attuazione dell'impegno, autorizza la caccia su superfici che hanno beneficiato dell'aiuto in anni precedenti durante i quali vigeva il divieto, e se l'intervento non può essere trasferito ad altri terreni aziendali, l'impegno relativo alle superfici in questione cessa senza richiesta di rimborso dei premi percepiti.

2.3 Superficie minima

Nel primo anno sono considerate ammissibili a finanziamento le domande la cui superficie oggetto di impegno e ammissibile a finanziamento risulti almeno pari a 0,5 ettari. A partire dal secondo anno la superficie in questione può scendere al di sotto di tale livello, a condizione che la diminuzione sia dovuta a riduzioni consentite dal PSR e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale. In particolare, sono ammissibili i seguenti motivi:

- d) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- e) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite del 10% della superficie ammissibile del primo anno (cfr parte generale);
- f) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo.

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda è risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perde il requisito della superficie minima senza che ciò sia dovuto alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applica l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Il beneficiario, in tal caso, può scegliere di portare ugualmente a termine l'impegno presentando le domande annuali di pagamento per il periodo rimanente del quinquennio, al fine di

conseguire sulla superficie residua gli obiettivi ambientali previsti evitando la revoca dell'istanza e la restituzione integrale degli importi percepiti. L'aiuto può tornare ad essere erogabile qualora, in anni successivi del periodo di impegno, il requisito risulti nuovamente soddisfatto per ampliamenti ammissibili di superficie.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non è finanziabile per il mancato raggiungimento dell'importo minimo, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito.

2.4 Incidenza sulla SAU aziendale

La superficie oggetto di impegno non deve superare il 15% della SAU aziendale, tranne che per aziende con SAU non superiore a 5 ettari per le quali tale percentuale può raggiungere il 50%. La SAU aziendale su cui calcolare la percentuale comprende la superficie oggetto di impegno destinata alle coltivazioni a perdere (es. 1,5 ettari di coltivazioni a perdere, 8,5 di colture produttive: 10 ettari di SAU complessiva, incidenza delle colture a perdere pari al 15%).

In accordo con la classificazione dell'ISTAT, nell'ambito della SAU non vengono conteggiate le superfici destinate ad arboricoltura da legno (es. pioppeti).

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. LOCALIZZAZIONE

La sottoazione è applicabile sui terreni ove non è praticata la caccia.

5. IMPEGNI

L'adesione alla sottoazione comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto indicato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- effettuare coltivazioni destinate ad essere lasciate in campo, non raccolte, a disposizione della fauna selvatica;
- non sottoporre tali colture a concimazioni con prodotti di sintesi o a trattamenti con fitofarmaci; in caso di fertilizzazioni organiche, rispettare gli apporti azotati massimi consentiti dalle norme tecniche per l'azione 214.1 e registrare tempestivamente gli interventi effettuati.

Sui terreni oggetto dell'intervento devono essere coltivate almeno due fra le seguenti specie: frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, avena, grano saraceno, mais, sorgo, miglio, panico, erba medica, trifoglio, veccia, colza, ravizzone, girasole. Le due o più colture prescelte possono variare durante il periodo impegno.

Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in parcelle o a strisce, anche fra loro affiancate. Esse possono essere realizzate sotto forma di fasce marginali di appezzamenti coltivati per scopi produttivi.

Qualora non vi sia una separazione fisica o un confine ben individuato (es. in caso di fasce disposte lungo il margine di appezzamenti), le coltivazioni a perdere devono essere realizzate con colture diverse da quelle coltivate sullo stesso appezzamento con finalità produttive, per poter essere distinguibili da queste ultime e trattate in modo differenziato.

Ciascuna parcella o fascia marginale destinata a coltivazioni a perdere deve avere un'estensione compresa fra 500 e 4.000 mq e una larghezza minima di 10 m.

La densità delle coltivazioni a perdere deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico), ne deve essere curato il buon esito affinché possano fornire un effettivo contributo all'alimentazione della fauna selvatica.

Le colture a perdere devono essere lasciate in campo, per l'alimentazione della fauna selvatica:

- almeno fino al 30 settembre dell'anno successivo alla semina per le colture a semina autunnale;
- almeno fino al 1° marzo dell'anno successivo alla semina per le colture a semina primaverile.

Come previsto dal PSR, durante il periodo di impegno le coltivazioni a perdere possono ruotare nell'ambito dell'azienda, a condizione di mantenere la loro estensione complessiva (fatte salve le variazioni di superficie ammissibili).

Dovendo permanere in campo ben oltre la fase in cui è possibile la raccolta, esse non possono dare luogo a produzione vendibile.

6. PROGETTI COLLETTIVI

Al fine di incrementare l'efficacia dell'azione in termini territoriali, le singole domande di adesione possono essere inserite in progetti collettivi riguardanti più aziende agricole, predisposti da Soggetti pubblici o privati. Tali progetti potranno essere finalizzati, in particolare, alla creazione di habitat favorevoli alla flora e alla fauna selvatiche e di corridoi ecologici.

L'adesione al progetto collettivo non comporta una maggiorazione dell'aiuto erogato alle aziende interessate.

I progetti collettivi possono riguardare sia domande di nuova adesione, presentate in riferimento al presente bando, sia domande di proseguimento di impegni preesistenti (con eventuale loro trasformazione, qualora prevista).

I progetti collettivi, comprensivi di eventuali domande aggiuntive rispetto agli anni scorsi, dovranno pervenire entro il 10 giugno 2011 all'Ente delegato in cui ricadono la maggior parte delle aziende agricole coinvolte.

I progetti sono da considerarsi approvati in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni dalla data di arrivo.

7. IMPORTO DEGLI AIUTI

Il premio annuo è pari a 450 euro/ettaro. Esso non è cumulabile con pagamenti relativi ad altre azioni agroambientali.

8. CRITERI DI PRIORITA'

Al fine di predisporre una graduatoria regionale specifica per l'azione, ad ogni domanda viene assegnato un punteggio derivante dalla somma dei punteggi attribuiti in base ai seguenti criteri:

- a) punteggio attribuito in riferimento a zone prioritarie sotto l'aspetto ambientale:

	<i>punti</i>
<i>aree protette (parchi naturali, riserve naturali, etc.) e/o aree Natura 2000 e relativi tratti di interconnessione</i>	<i>10</i>
<i>aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R, con particolare riferimento alle captazioni di origine sotterranea</i>	<i>9</i>
<i>zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate in attuazione della direttiva 91/676/CEE, escluse le fasce PAI (considerate più avanti)</i>	<i>6</i>
<i>zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale 17.06.2003, n. 287-20269</i>	<i>6</i>
<i>fasce fluviali individuate dal PAI</i>	<i>10</i>
<i>altre zone</i>	<i>0</i>

b) punteggio attribuito in riferimento alle tipologie di zone rurali individuate dal PSR:

	<i>punti</i>
<i>Zona A Poli urbani</i>	<i>4</i>
<i>Zona B Aree rurali ad agricoltura intensiva</i>	<i>5</i>
<i>Zona C Aree rurali intermedie</i>	<i>5</i>
<i>Zona D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo</i>	<i>1</i>

c) punteggio attribuito per l'adesione, oltre che all'azione 214.7/2, ad altre azioni agroambientali del PSR e/o alle misure 216 e/o 221:

2 punti per l'adesione a ciascuna azione o sottoazione agroambientale e ad ogni intervento della misura 216;

1 punto per l'adesione a ciascun impegno aggiuntivo delle azioni 214.1 o 214.2;

2 punti per l'adesione alla misura 221, tipologia "arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo per la produzione di legname di pregio" e/o "bosco permanente".

d) punteggio attribuito per la partecipazione a progetti collettivi riguardanti terreni ricadenti in aree omogenee che consentano il coordinamento delle iniziative al fine di migliorare l'efficacia ambientale dell'azione, anche se non necessariamente tra essi confinanti, contratti di fiume: 8 punti.

I Contratti di fiume sono accordi su base volontaria tra Enti pubblici e privati, finalizzati a migliorare la programmazione e la gestione degli interventi, in particolare di natura ambientale, riguardanti un bacino idrografico o il fiume.

Alle domande aventi parità di punteggio complessivo verranno applicati, nell'ordine, gli ulteriori 2 criteri di preferenza, in base alle caratteristiche del titolare della domanda:

- 1) imprenditore agricolo professionale;
- 2) più giovane di età.

Infine, se dopo l'applicazione di questi ulteriori criteri risultassero ancora domande aventi pari punteggio che non riescono ad essere totalmente finanziate, verranno prescelte le domande dei titolari del sesso meno rappresentato in graduatoria.

AZIONE 214.7 – SOTTOAZIONE 214.7/3

FASCE TAMPONE INERBITE

1. BENEFICIARI

Agricoltori che assumono gli impegni quinquennali della sottoazione in conformità alle disposizioni applicative regionali.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Precedente utilizzo dei terreni

Poiché la sottoazione richiede la *realizzazione* di fasce tampone inerbite ai margini delle coltivazioni, non è ammissibile all'aiuto il semplice mantenimento di superfici già precedentemente inerbite o non coltivate.

Se le superfici interessate dalla realizzazione delle fasce tampone non fossero state coltivate in precedenza con specie produttive, infatti, il sostegno agroambientale non sarebbe giustificato dalle perdite di reddito affrontate dall'agricoltore e dai benefici ambientali conseguenti alla realizzazione dell'intervento. Non sono ammissibili, in particolare, le superfici che in precedenza costituivano:

- tare, incolti
- superfici ritirate dalla produzione
- “aree di servizio”, anche qualora nel fascicolo aziendale gli sia stato attribuito il codice della coltura al cui servizio erano funzionali.

2.2 Superficie minima

Nel primo anno sono considerate ammissibili a finanziamento le domande la cui superficie oggetto di impegno e ammissibile a finanziamento risulti almeno pari a 1.500 mq. A partire dal secondo anno la superficie in questione può scendere al di sotto di tale livello, a condizione che la diminuzione sia dovuta a riduzioni consentite dal PSR e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale. In particolare, sono ammissibili i seguenti motivi:

- a) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- b) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite del 10% della superficie ammissibile del primo anno (cfr parte generale);
- c) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo.

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda è risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perde il requisito della superficie minima senza che ciò sia dovuto alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applica l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Il beneficiario, in tal caso, può scegliere di portare ugualmente a termine l'impegno presentando le domande annuali di pagamento per il periodo rimanente del quinquennio, al fine di conseguire sulla superficie residua gli obiettivi ambientali previsti evitando la revoca dell'istanza e

la restituzione integrale degli importi percepiti. L'aiuto può tornare ad essere erogabile qualora, in anni successivi del periodo di impegno, il requisito risulti nuovamente soddisfatto per ampliamenti ammissibili di superficie.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non è finanziabile per il mancato raggiungimento dell'importo minimo, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. LOCALIZZAZIONE

La sottoazione è applicabile all'intero territorio regionale.

5. IMPEGNI

La sottoazione richiede di realizzare fasce tampone inerbite lungo i margini delle coltivazioni (fossi, scoline), in conformità al PSR e alle disposizioni applicative regionali.

Le fasce tampone inerbite oggetto dell'intervento devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento. In particolare, non sono ammissibili all'aiuto fasce marginali di prati, prati-pascoli e pascoli (anche se di nuova realizzazione).

Sulle fasce tampone è richiesto il mantenimento di una copertura erbacea permanente, che può essere ottenuta con la vegetazione spontanea o, qualora questa sia insufficiente, anche con la semina di opportuni miscugli di specie prative e/o facendo ricorso ad interventi irrigui.

Le fasce tampone inerbite devono essere gestite mediante sfalci e trinciature, evitando i periodi nei quali l'intervento può compromettere la riproduzione della fauna selvatica:

- tra il 15 febbraio e il 15 luglio per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE
- tra il 15 marzo e il 15 luglio per le altre aree.

Le fasce tampone inerbite non devono essere sottoposte a trattamenti con prodotti fitosanitari e a interventi di fertilizzazione. Esse devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere.

Al fine di favorire la riduzione della velocità delle acque di scorrimento superficiali in modo da consentire la deposizione del materiale solido trasportato, la larghezza delle fasce tampone inerbite deve essere compresa tra 5 e 10 metri.

In conformità all'art. 39, paragrafo 3 del regolamento CE 1698/2005, come per tutte le azioni agroambientali gli impegni assunti devono oltrepassare le norme ed i requisiti di condizionalità e di baseline. Le superfici oggetto di impegno, pertanto, devono essere aggiuntive rispetto alle eventuali fasce inerbite la cui presenza può essere richiesta dallo standard 1.1. delle buone condizioni agronomiche e ambientali, come intervento alternativo alla realizzazione dei solchi acquai temporanei.

6. PROGETTI COLLETTIVI

Le singole domande di adesione possono essere inserite in progetti collettivi riguardanti più aziende agricole, predisposti da Soggetti pubblici o privati. Tali progetti potranno essere finalizzati, in particolare, alla creazione di habitat favorevoli alla flora e alla fauna selvatiche e di corridoi ecologici, anche nel contesto di Contratti di fiume.

I progetti collettivi possono riguardare sia domande di nuova adesione, presentate in riferimento al presente bando, sia domande di proseguimento di impegni preesistenti (con eventuale loro trasformazione, qualora prevista).

I progetti collettivi, comprensivi di eventuali domande aggiuntive rispetto agli anni scorsi, dovranno pervenire entro il 10 giugno 2011 all'Ente delegato in cui ricadono la maggior parte delle aziende agricole coinvolte.

I progetti sono da considerarsi approvati in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni dalla data di arrivo.

7. IMPORTO DEGLI AIUTI

Il premio annuo è pari a 450 euro/ettaro. Esso non è cumulabile con pagamenti relativi ad altre azioni agroambientali.

8. CRITERI DI PRIORITA'

Al fine di predisporre una graduatoria regionale specifica per l'azione, ad ogni domanda viene assegnato un punteggio derivante dalla somma dei punteggi attribuiti in base ai seguenti criteri:

- a) punteggio attribuito in riferimento a zone prioritarie sotto l'aspetto ambientale:

	<i>punti</i>
<i>aree protette (parchi naturali, riserve naturali, etc.) e/o aree Natura 2000</i>	8
<i>aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R, con particolare riferimento alle captazioni di origine sotterranea</i>	9
<i>zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate in attuazione della direttiva 91/676/CEE</i>	10
<i>zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale 17.06.2003, n. 287-20269</i>	10
<i>zone soggette ad erosione</i>	9
<i>altre zone</i>	0

- b) punteggio attribuito in riferimento alle tipologie di zone rurali individuate dal PSR:

	<i>punti</i>
<i>Zona A Poli urbani</i>	4
<i>Zona B Aree rurali ad agricoltura intensiva</i>	5
<i>Zona C Aree rurali intermedie</i>	5
<i>Zona D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo</i>	1

- c) punteggio attribuito per l'adesione, oltre che all'azione 214.7/3, ad altre azioni agroambientali del PSR e/o alle misure 216 e/o 221:
2 punti per l'adesione a ciascuna azione o sottoazione agroambientale e ad ogni intervento della misura 216;
1 punto per l'adesione a ciascun impegno aggiuntivo delle azioni 214.1 o 214.2;
2 punti per l'adesione alla misura 221, tipologia "arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo per la produzione di legname di pregio" e/o "bosco permanente";
- d) punteggio attribuito per la partecipazione a progetti collettivi riguardanti terreni ricadenti in aree omogenee che consentano il coordinamento delle iniziative al fine di migliorare l'efficacia ambientale dell'azione, anche se non necessariamente tra essi confinanti: *8 punti.*

Alle domande aventi parità di punteggio complessivo verranno applicati, nell'ordine, gli ulteriori 2 criteri di preferenza, in base alle caratteristiche del titolare della domanda:

- 1) imprenditore agricolo professionale;
- 2) più giovane di età.

Infine, se dopo l'applicazione di questi ulteriori criteri risultassero ancora domande aventi pari punteggio che non riescono ad essere totalmente finanziate, verranno prescelte le domande dei titolari del sesso meno rappresentato in graduatoria.

AZIONE 214.8/1
CONSERVAZIONE DI RAZZE LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO

1. BENEFICIARI

Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino di razze oggetto del sostegno che assumono gli impegni quinquennali dell'azione.

2. RAZZE MINACCIATE DI ABBANDONO OGGETTO DELLA CONSERVAZIONE

Sono ammissibili a premio le unità di bestiame rappresentate dalle razze oggetto dell'azione, di seguito riportate.

Specie	Razza
BOVINA	Pezzata Rossa d'Oropa
	Varzese o Tortonese
	Valdostana Pezzata Nera
	Barà-Pustertaler
OVINA	Sambucana
	Garessina
	Frabosana
	Saltasassi
	Tacola
	Delle Langhe
	Savoiarda
CAPRINA	Sempione
	Vallesana
	Roccoverano

Si autorizza la presentazione delle domande di pagamento richiedenti il sostegno per l'allevamento dei capi della razza caprina "Grigia delle Valli di Lanzo", attualmente in attesa dell'approvazione da parte della Commissione Europea che ne riconoscerà l'inserimento nell'elenco precedente e, di conseguenza, la premialità.

L'istruttoria delle domande potrà essere chiusa in modo positivo solo ad approvazione avvenuta.

3. CONVERSIONE DEI CAPI IN UBA

La tabella utilizzata per la conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) è rappresentata dall'allegato V del reg. CE 1974/2006 della Commissione, tenendo conto delle integrazioni apportate dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 20 marzo 2008, allegato 4.

4. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Sono ammissibili al pagamento le domande aventi per oggetto almeno 1 UBA (Unità di Bestiame Adulto), tenuto conto altresì delle cause di forza maggiore di cui all'art. 47 del reg. (CE) n. 1974/2006.

Considerata l'esiguità della consistenza dei capi della razza caprina "Grigia delle Valli di Lanzo", viene autorizzata la presentazione di domande di pagamento aventi per oggetto almeno 0,2 UBA.

5. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

6. LOCALIZZAZIONE

Tutto il territorio regionale.

7. IMPEGNI

Gli allevatori, per avere diritto al premio si impegnano per 5 anni:

- a) a rispettare gli impegni relativi alla condizionalità, i requisiti obbligatori in materia di utilizzo dei fertilizzanti e dei fitofarmaci e gli altri pertinenti requisiti obbligatori supplementari;
- b) ad allevare capi appartenenti alle razze indicate ed iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico;
- c) ad aumentare (o almeno a mantenere) nel quinquennio il numero di capi dichiarato nella domanda iniziale;
- d) a rispettare le condizioni dell'art. 27 del reg. CE 1974/2006 (in particolare il quarto comma).

L'impegno consistente nell'aumento (o almeno nel mantenimento) nel corso del quinquennio del numero di capi dichiarato nella domanda iniziale verrà monitorato a partire dal 3° anno di impegno.

8. ENTITÀ DEI PREMI

L'importo concedibile è pari a 200 euro per U.B.A.

9. CASI DI INCOMPATIBILITA' CON IL SOSTEGNO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 68 DEL REG. CE N. 73/2009

A seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2010 delle norme comunitarie e nazionali (D.M. 29 luglio 2009) vigenti in materia di sostegno diretto agli agricoltori e di demarcazione tra esso ed il sostegno allo sviluppo rurale e recepite dal PSR vigente, è necessario garantire l'assenza di doppia compensazione in riferimento alla stessa operazione.

Il premio della presente azione 214.8/1 dà origine ad una sovrapposizione con il sostegno dell'art. 68 di cui al miglioramento della qualità delle carni bovine, in particolare con il premio attribuito ai vitelli nati da vacche nutrici primipare o pluripare di razze a duplice attitudine.

Pertanto, i vitelli di tali razze, oggetto del citato aiuto a titolo dell'articolo 68 del reg. CE 73/2009, non possono essere oggetto del premio agroambientale concedibile alle razze bovine minacciate di abbandono.

10. CRITERI DI PRIORITÀ

Le risorse assegnate all'azione sono specificate nel dispositivo della presente Determinazione dirigenziale.

Viene accordata priorità agli allevatori che si impegnano ad aumentare il n° di capi delle razze in oggetto nel corso del quinquennio.

La rilevazione verrà effettuata il 3° anno di impegno.

Alle domande aventi parità di punteggio complessivo verranno applicati, nell'ordine, gli ulteriori 2 criteri di preferenza, in base alle caratteristiche del titolare della domanda:

- 1) imprenditore agricolo professionale;
- 2) più giovane di età.

Infine, se dopo l'applicazione di questi ulteriori criteri risultassero ancora domande aventi pari punteggio che non riescono ad essere totalmente finanziate, verranno prescelte le domande dei titolari del sesso meno rappresentato in graduatoria.

AZIONE 214.9 INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITA' NELLE RISAE
--

1. BENEFICIARI

Agricoltori che assumono gli impegni quinquennali dell'azione in conformità alle disposizioni applicative regionali.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Nel primo anno sono considerate ammissibili a finanziamento le domande la cui superficie oggetto di impegno e ammissibile a finanziamento risulti almeno pari a 2 ettari. A partire dal secondo anno la superficie in questione può scendere al di sotto di tale livello, a condizione che la diminuzione sia dovuta a riduzioni consentite dal PSR e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale. In particolare, sono ammissibili i seguenti motivi:

- a) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- b) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite del 10% della superficie ammissibile del primo anno (cfr parte generale);
- c) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo.

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda è risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perde il requisito della superficie minima senza che ciò sia dovuto alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applica l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Il beneficiario, in tal caso, può scegliere di portare ugualmente a termine l'impegno presentando le domande annuali di pagamento per il periodo rimanente del quinquennio, al fine di conseguire sulla superficie residua gli obiettivi ambientali previsti evitando la revoca dell'istanza e la restituzione integrale degli importi percepiti. L'aiuto può tornare ad essere erogabile qualora, in anni successivi del periodo di impegno, il requisito risulti nuovamente soddisfatto per ampliamenti ammissibili di superficie.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non è finanziabile per il mancato raggiungimento dell'importo minimo, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. LOCALIZZAZIONE

L'azione è applicabile all'intero territorio regionale.

5. IMPEGNI

L'azione prevede due tipologie di intervento, applicabili anche a una medesima superficie:

- tipologia 1) sospensione anticipata delle asciutte;
- tipologia 2) mantenimento della sommersione del terreno su parte della risaia durante le asciutte.

La tipologia 1) è attuabile soltanto se abbinata alla tipologia 2) sulla stessa particella.

La tipologia 2) è attuabile sia singolarmente che in abbinamento alla tipologia 1).

5.1. Impegni relativi alla sospensione anticipata delle asciutte

L'adesione all'intervento comporta l'impegno a sospendere in anticipo le asciutte mantenendo successivamente una sommersione ininterrotta della camera di risaia, con livello dell'acqua costante fino all'ultimo definitivo prosciugamento in prossimità della raccolta. Tale sommersione deve essere praticata almeno a partire da una data compresa nella prima metà di giugno, fissata dalla Regione annualmente anche in riferimento alle condizioni stagionali e a eventuali differenziazioni territoriali.

A partire da tale data dovrà essere mantenuta una sommersione ininterrotta, con mantenimento di un livello dell'acqua costante fino all'asciutta finale in prossimità della raccolta.

Qualora ciò sia giustificato dall'andamento stagionale avverso, il Settore Fitosanitario regionale potrà fissare per l'anno in questione una data successiva al 15 giugno a partire dalla quale dovrà essere mantenuta la sommersione ininterrotta. In caso di carenze idriche che impongano l'effettuazione di un'asciutta dopo tale data, la risaia non deve più essere sommersa e si possono eseguire soltanto irrigazioni per scorrimento.

5.2. Impegni relativi al mantenimento della sommersione su parte della risaia durante le asciutte

L'intervento richiede di realizzare solchi che rimangano allagati anche durante le asciutte e di curarne la pulizia e manutenzione. I solchi devono essere realizzati in modo che permangano allagati in modo continuativo, dal momento della prima sommersione fino al prosciugamento definitivo della risaia alla fine del ciclo colturale.

Di seguito vengono fornite disposizioni tecniche dettagliate per l'intervento.

Disposizione e lunghezza dei solchi

In ogni camera il solco in cui sarà mantenuta la sommersione deve essere tracciato lungo il lato in cui è collocata la bocchetta di uscita dell'acqua, per una lunghezza di almeno 100 metri per ettaro di risaia. Se la lunghezza del lato in questione non è sufficiente a soddisfare tale rapporto, il solco si deve prolungare su altri lati assumendo una forma "a U" o "a L". La bocchetta di entrata dell'acqua non deve afferire direttamente al solco per evitare che al momento della sommersione si verifichino smottamenti nelle ripe.

Profondità, larghezza e sezione

Il solco deve essere profondo almeno 40 centimetri e largo almeno 65 cm; in modo che durante le asciutte vi permangano almeno 30 –35 cm di acqua.

Deve essere evitata la sezione “a V” perché facilmente soggetta ad interrimento.

Lo scavo del solco può essere effettuato con i macchinari comunemente utilizzati per la pulizia e la manutenzione dei fossi colatori (escavatrici, draghe e altre tipologie di macchinari sono adatti allo scopo). Qualora si utilizzino affossatori tipo “Maletti” si raccomanda di effettuare scavi doppi, per non ottenere solchi “a V” di larghezza insufficiente.

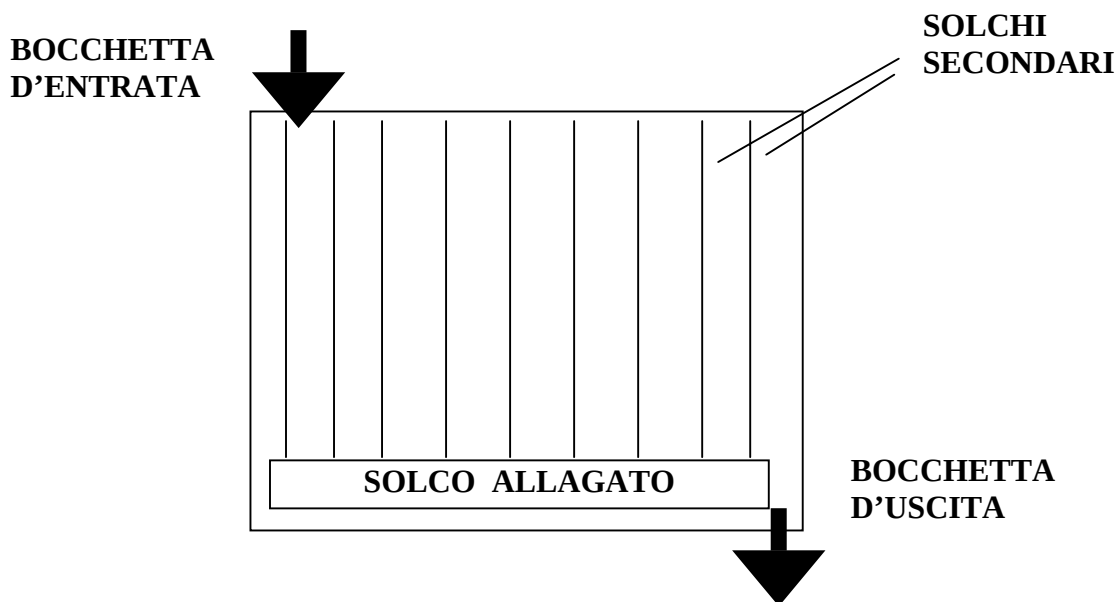
Manutenzione

Nell’arco della stagione, salvo casi eccezionali (cedimenti consistenti delle sponde, problemi legati alle gallerie delle nutrie, ecc.) il solco non dovrà essere soggetto a rimaneggiamenti o pulizie, che inciderebbero negativamente sulla fauna presente. Si raccomanda inoltre di evitare o limitare l’uso dei disseccanti sulla riva lungo il solco, in modo da lasciare tale ambiente il più possibile indisturbato.

Per mantenere un’adeguata profondità sarà necessario intervenire nel periodo autunnale ed invernale, risistemando lo scavo in modo che sia pronto per la stagione successiva.

Solchi secondari

Oltre al solco che si deve mantenere allagato (solco principale), sulla superficie della risaia devono essere presenti solchi secondari che sfocino trasversalmente in quello principale. Essi servono a favorire il drenaggio dell’acqua con il conseguente trascinarsi degli animali presenti in risaia verso il solco principale al momento delle asciutte. I solchi secondari non dovranno essere profondi, in quanto rappresentano solo un invito per l’acqua verso il solco principale. Essi possono essere realizzati secondo modalità compatibili con le normali lavorazioni delle risaie.



Per entrambe le tipologie di intervento, in caso di monosuccessione del riso gli impegni assunti devono essere osservati sulle medesime particelle sino al termine del periodo di impegno. Qualora il riso venga coltivato in alternanza con altre colture, la superficie oggetto di impegno può ruotare nell’ambito dell’azienda in funzione della rotazione del riso.

6. PROGETTI COLLETTIVI

Al fine di incrementare l'efficacia dell'azione in termini territoriali, Il PSR prevede che le singole domande di adesione possano essere inserite in progetti collettivi riguardanti più aziende agricole, redatti in conformità alle istruzioni applicative regionali.

I progetti collettivi, predisposti anche congiuntamente da soggetti pubblici e privati (es. Enti strumentali della Regione, Enti Parco, Organizzazioni professionali agricole), devono riguardare aziende agricole aderenti all'azione 214.9, coinvolte nel Progetto regionale di contenimento delle zanzare ai sensi della l.r. 75/95 e ricadenti in un areale continuo formato dai territori di almeno 5 comuni contigui. Almeno l'80% di tali comuni deve comprendere terreni oggetto di impegno.

Per la provincia di Torino, in cui la presenza delle risaie è sporadica e puntiforme, la percentuale di comuni comprendenti terreni oggetto di impegno può ridursi fino al 40%.

Saranno ammissibili, inoltre, progetti collettivi riguardanti:

- un solo comune, a condizione che il progetto coinvolga almeno 5 aziende;
- da due a quattro comuni contigui, a condizione che il progetto coinvolga in media almeno 2 aziende per comune.

I progetti collettivi, comprensivi di eventuali domande aggiuntive rispetto agli anni scorsi, dovranno pervenire entro il 10 giugno 2011, termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande, all'Ente delegato in cui ricadono la maggior parte delle aziende agricole coinvolte.

I progetti sono da considerarsi approvati in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni dalla data di arrivo.

7. ENTITA' DEGLI AIUTI

Interventi	Premi/anno
Sospensione anticipata delle asciutte	50 euro/ha
Mantenimento della sommersione del terreno su parte della risaia durante le asciutte	50 euro/ha

I premi sopra indicati possono essere cumulati fra loro e con quelli relativi alle azioni 214.1 (applicazione di tecniche di produzione integrata), 214.2 (applicazione di tecniche di produzione biologica) e 214.3 (incremento del contenuto di carbonio organico del suolo).

8. CRITERI DI PRIORITA'

Le risorse assegnate all'azione sono specificate nel dispositivo della presente Determinazione dirigenziale.

Qualora le risorse disponibili risultino insufficienti a finanziare tutte le richieste pervenute, si applicano i criteri di priorità sottoposti al Comitato di sorveglianza regionale del PSR assegnando ad ogni domanda la somma dei punteggi attribuiti nel modo di seguito indicato:

a) punteggio attribuito alle superfici interessate a zone considerate prioritarie sotto l'aspetto ambientale:

	<i>punti</i>
<i>aree protette (parchi naturali, riserve naturali, etc.) e/o aree Natura 2000</i>	<i>10</i>
<i>aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R, con particolare riferimento alle captazioni di origine sotterranea</i>	<i>9</i>
<i>zone vulnerabili da nitrati di origine agricola</i>	<i>6</i>
<i>zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale 17.06.2003, n. 287-20269</i>	<i>6</i>

b) punteggio attribuito secondo l'appartenenza della sede aziendale alle tipologie di zone rurali individuate dal PSR:

	<i>punti</i>
<i>Zona A Poli urbani</i>	<i>5</i>
<i>Zona B Aree rurali ad agricoltura intensiva</i>	<i>5</i>
<i>Zona C Aree rurali intermedie</i>	<i>2</i>
<i>Zona D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo</i>	<i>1</i>

c) punteggio attribuito per l'adesione ad altre azioni agroambientali del PSR e/o alle misure 216 e/o 221:

2 punti per l'adesione a ciascuna azione o sottoazione agroambientale e a ogni intervento della misura 216;

1 punto per l'adesione a ciascun impegno aggiuntivo delle azioni 214.1 o 214.2;

2 punti per l'adesione a un progetto collettivo nell'ambito dell'azione 214.7 e/o della misura 216;

2 punti per l'adesione alla misura 221, tipologia "arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo per la produzione di legname di pregio" e/o "bosco permanente".

d) punteggio attribuito per la partecipazione a progetti collettivi 8 punti.

Alle domande aventi parità di punteggio complessivo verranno applicati, nell'ordine, gli ulteriori 2 criteri di preferenza, in base alle caratteristiche del titolare della domanda:

1) imprenditore agricolo professionale;

2) più giovane di età.

Infine, se dopo l'applicazione di questi ulteriori criteri risultassero ancora domande aventi pari punteggio che non riescono ad essere totalmente finanziate, verranno prescelte le domande dei titolari del sesso meno rappresentato in graduatoria.